

VISIONE DETTAGLI PUBBLICAZIONE

Ente Mittente	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Tipologia	Catalogo Documenti/ATTI DIRIGENZIALI/DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
Oggetto	VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DI PGT IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 31/2014 DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/07/2025. ESPRESSIONE DEL PARERE (ATTI_DIRIG/2025/3745/11-12-2025)
N.Reg	3161/2025
In Pubblicazione	dal 12-12-2025 al 27-12-2025

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale

Raccolta generale n. 3745 del 11-12-2025

Oggetto: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DI PGT IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 31/2014 DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/07/2025. ESPRESSIONE DEL PARERE

Decreto di nomina n. 18 del 30/05/2024 ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale all’Ing. Fabio Fabbri, quale Direttore del Settore Territorio e Ambiente” e i successivi Decreti di aggiornamento n. 29 del 31/12/2024 e n. 12 del 02/09/2025

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Provincia, quale Ente con funzione di area vasta, ha tra le sue funzioni la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (Ptcp), la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;

la Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013 ed efficace dal 23/10/2013 a seguito di pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43;

ai sensi della L.R. 11/03/2005 n.12, a far data dall’entrata in vigore del Ptcp, sono in capo alla Provincia le valutazioni della compatibilità con il Ptcp degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti; le valutazioni, ai sensi dell’art.18, “...sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”;

la valutazione di compatibilità è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigente al momento dell’esame dello strumento urbanistico comunale. Gli elaborati costitutivi del Ptcp oggi vigenti sono quelli derivanti dai seguenti atti successivamente assunti:

- determinazione dirigenziale Settore Territorio n. 2564 del 11/11/2014 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo” (Burl Sac n. 47 del 19/11/2014);

- decreto deliberativo presidenziale n. 10 del 08/02/2016 “Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Modifica del piano concernente aspetti di ambito locale, in comune di Desio, che non incidono sulle strategie generali del piano. Approvazione” (Burl Sac n. 11 del 16/03/2016);
- determinazione dirigenziale n. 485 del 28/03/2018 “Aggiornamento della Tavola 7b, della Tavola 7a e della Tavola 6d del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Elaborati ricondotti alla Sentenza TAR Lombardia – Sez. II, n.02397/2017 – per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo” (Burl Sac n. 15 del 11/04/2018);
- deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 12/11/2018, esecutiva, “Variante alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Esame della proposta del Presidente: decisione in merito e approvazione” (Burl Sac n. 1 del 02/01/2019);
- deliberazione di Consiglio Provinciale n.4 del 15/02/2022, esecutiva, avente ad oggetto “Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014. Esame della proposta del presidente: decisione in merito” pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 14 del 6/04/2022;
- deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 25/05/2023, esecutiva, avente per oggetto “Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza in materia di infrastrutture per la mobilità ai sensi dell'art.17.8 della LR 12/2005. Esame della proposta del presidente: decisione in merito” pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi n.34 del 23/08/2023.
- decreto Deliberativo Presidenziale n.67 del 14/04/2025 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp). modifica ai sensi dell'art.3.3 delle norme del Ptcp in esecuzione degli impegni assunti dalla provincia con protocollo d'intesa per la rilocalizzazione di attività industriale dal comune di Macherio al comune di Biassono. Approvazione” (Burl Sac n. 20 del 14/05/2025);
- decreto Deliberativo del Presidente n.135 del 09/10/2025 “Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). modifica ai sensi dell'art.3.3 delle norme del Ptcp in comune di Veduggio con Colzano. Approvazione” (Burl-Sac n.45 del 5 novembre 2025)

con Decreto Deliberativo del Presidente n.116 del 27/08/2024 è stato avviato il procedimento di variante del Ptcp per revisioni, aggiornamenti e adempimenti e alla correlata procedura di VAS.

Regione Lombardia ha altresì delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, le verifiche in tema di:

1. Rete Ecologica Regionale (RER): ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011n. 12, “le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...”;
2. Consumo di suolo: ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, “Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5 della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR”;

il Consiglio Comunale del Comune di Veduggio al Lambro ha adottato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29/07/2025, la variante generale del PGT in adeguamento alla LR 31/2014;

Gli obiettivi che si propone il Pgt adottato sono i seguenti: Liberare le energie; Gestire la transizione; Generare lavoro; Semplificare le procedure; Migliorare la qualità urbana; aumentare l'attrattività.

2. MOTIVAZIONE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 18/08/2021 il Comune di Vedano al Lambro ha approvato Variante Generale del PGT divenuta efficace dal 09/03/2022 a seguito della pubblicazione sul Burl n. 10; il suddetto atto di approvazione è stato successivamente annullato con decreto n.334/2023 del Presidente della Repubblica. Non risulta siano stati assunti provvedimenti in merito da parte del Comune. Anche qualora assunto come vigente il Pgt approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 03/02/2016, (Burl n.20 del 18/05/2016), il relativo Documento di Piano risulterebbe decaduto;

il Comune di Vedano al Lambro, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 18/05/2022 ha avviato procedimento di Variante generale di Pgt;

la Provincia di Monza ha reso contributo alla VAS della variante generale del Pgt del Comune di Vedano al Lambro: in sede di prima conferenza svoltasi in data 10/09/2024, con nota del 02/09/2024 (prot. prov. n. 43763); in sede di seconda conferenza svoltasi in data 13/12/2024, con nota del 16/12/2024 (prot. prov. n. 64165);

il procedimento di VAS si è concluso con parere motivato del 11/04/2025. Tale parere non contiene alcun riferimento al contributo della Provincia;

il Comune di Vedano al Lambro con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2025 ha adottato la variante generale del Pgt in adeguamento alla LR 31/2014;

il Comune di Vedano al Lambro, ai sensi dell'art.13 comma 5 della LR 12/2005, con nota del 13/08/2025 (prot. prov. n. 43025), ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza la variante di PGT adottata ai fini della valutazione di compatibilità con il Ptcp;

il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito della suindicata nota del Comune, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con nota del 20/08/2025 (prot. prov. n. 43370);

è stato effettuato un incontro istruttorio con il Comune di Vedano al Lambro in data 23/10/2025;

il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, nell'ambito del procedimento, ha predisposto la Relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub A), per l'espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, dei documenti di variante generale del vigente Pgt del Comune di Vedano al Lambro, in esito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2025, con il vigente PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, con i criteri di gestione e manutenzione della RER nonché con la disciplina regionale introdotta in materia di riduzione del consumo di suolo e con l'integrazione PTR (efficace dal 13/03/2019), esprimendo esito favorevole condizionato al recepimento di quanto specificato nella relazione medesima;

la valutazione di compatibilità condizionata specificata nella su richiamata allegata relazione istruttoria è coerente sia agli indirizzi ed agli obiettivi del vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

3. RICHIAMI NORMATIVI

legge 7/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;

l'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

gli artt. 35 e 37 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, modifiche e integrazioni” adottato con atto dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 26/09/2024;

l'art.5 della L.R. 28/11/2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;

gli articoli 13.5 e da 15 a18 della L.R. 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;

l'art.3-ter, comma 3, della L.R. 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12;

4. PRECEDENTI

A riferimento per l’assunzione dell’atto in oggetto si assumono:

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 179 del 11/12/2025., ad oggetto “Valutazione di compatibilità al Ptcp, ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge regionale 12/2005, della variante generale di Pgt in adeguamento alla lr 31/2014 del comune di Vedano al Lambro, adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 29/07/2025: presa d’atto”;

la Deliberazione Consiliare Regionale n.951 del 19/01/2010, esecutiva, “Approvazione Piano Territoriale Regionale” e relativi allegati e successivi aggiornamenti;

la Deliberazione Consiliare Regionale n.411 del 19 dicembre 2018, esecutiva, con la quale è stata approvata l’“Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo” efficace dal 13 marzo 2019 con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

la pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del 23/10/2013 della sopracitata deliberazione consiliare, da cui decorre l’efficacia del PTCP;

gli elaborati costitutivi del Ptcp vigenti alla data odierna, in ultimo modificati in esito al Decreto deliberativo del Presidente n.135 del 09/10/2025 con il quale è stata approvata modifica del Ptcp ai sensi dell'art.3.3 delle norme del Ptcp in Comune di Veduggio con Colzano (Burl-Sac n.45 del 5 novembre 2025);

il Decreto Deliberativo del Presidente n.116 del 27/08/2024 con il quale è stato dato avvio al procedimento di variante del Ptcp per revisioni, aggiornamenti e adempimenti e alla correlata procedura di VAS;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 28 del 20/2/2025 ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Provincia di Monza e della Brianza 2025-2027. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 59 del 18/04/2024, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”, aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 173 del 5/12/2024 e Decreto Deliberativo Presidenziale n. 40 del 12/03/2025;

DETERMINA

1. **DI** esprimere, in applicazione dell’art.13 comma 5 della L.R. 11/03/2005 n.12, valutazione di compatibilità condizionata al recepimento di quanto specificato nell’allegata Relazione istruttoria, parte integrate del presente atto, riguardante gli atti della variante generale di PGT del Comune di Vedano al Lambro, ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente agli indirizzi e agli obiettivi del vigente PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.
2. DI comunicare al Comune di Vedano al Lambro, così come indicato nel DDP n. 179 del 11/12/2025 l’esito della valutazione di compatibilità condizionata, affinché l’Amministrazione Comunale provveda al recepimento delle prescrizioni e delle indicazioni specificate nell’allegata relazione istruttoria redatta dal Settore Territorio e Ambiente;
3. **DI** richiedere al Comune di Vedano al Lambro la tempestiva trasmissione alla Provincia di Monza e della Brianza degli atti di approvazione definitiva della variante di PGT;
4. **DI** pubblicare il presente provvedimento nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente - D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art.41 del D.lgs. 104/2010 ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n.1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Responsabile del procedimento: Laura Brioschi

IL DIRETTORE
ING. FABIO FABBRI

 PROVINCIA MONZA BRIANZA	Settore Territorio e Ambiente	Servizio Pianificazione e politiche territoriali
--	--	---

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità del PGT del Comune di Vedano al Lambro al Ptcp, ai sensi della LR 12/2005.

1. PREMESSA	2
2. OBIETTIVI DEL PGT	3
3. COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	4
3.1. Struttura socio-economica.....	4
3.2. Uso del suolo e sistema insediativo	5
3.2.1. Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt	6
3.2.2. Le previsioni insediative di Pgt	7
3.2.3. Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla LR31/2014	13
3.2.4. Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo	15
3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo	16
3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità	17
3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità	18
3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile	19
3.3.4. Viabilità a elevato traffico operativo	19
3.3.5. Rete della mobilità sostenibile e PUMS provinciale	19
3.4. Sistema paesaggistico ambientale.....	20
3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica.....	20
3.4.2. Rete Ecologica Comunale	21
3.4.3. Parchi e aree protette	22
3.4.4. Ambiti di interesse provinciale (AIP)	22
3.4.5. Viabilità d'interesse paesaggistico	23
3.4.6. Componenti vegetali	24
3.4.7. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale	25
3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS).....	25
3.6. Difesa del suolo	26
3.6.1. Assetto idrogeologico.....	28
3.6.2. Sistema delle acque sotterranee	30
3.6.3. Sistema delle acque superficiali	31
3.6.4. Elementi geomorfologici	32
3.7. CONCLUSIONE	33
4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER	39

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al Ptcp, ai sensi della L.R. 12/2005.

Comune di Vedano al Lambro

- Strumento urbanistico vigente: con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 18/08/2021 è stata approvata Variante Generale del PGT divenuta efficace dal 09/03/2022 a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 10; il suddetto atto di approvazione è stato successivamente annullato con decreto n.334/2023 del Presidente della Repubblica. Non risulta siano stati assunti provvedimenti in merito da parte del Comune. Dagli elaborati della variante in esame viene talvolta richiamato come vigente il Pgt approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 03/02/2016, (Burl n.20 del 18/05/2016), talvolta (vd. stato di attuazione) il Pgt 2022. In ogni caso, il Documento di Piano 2016 è decaduto.
- Strumento urbanistico oggetto di valutazione: Variante generale al Piano di Governo del Territorio in adeguamento alla LR 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2025;

Procedura di VAS: I CdS del 10/09/2024 – contributo Prov. MB trasmesso con nota del prot. 43763 del 02/09/2024. Il CdS del 13/12/2024 - contributo Prov. MB trasmesso con nota prot. 64165 del 16/12/2024. Parere motivato relativamente alla VAS del 11/04/2025.

Si evidenzia che il richiamato parere motivato fa alcun riferimento al contributo della Provincia.

Valutazione di incidenza: Verifica di corrispondenza alla preavalutazione regionale della Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vedano al Lambro trasmessa dalla Provincia con nota prot.MB 17066 del 27/03/2025.

Istanza di valutazione di compatibilità: nota del Comune di Vedano al Lambro prot.MB43025 del 13 agosto 2025.

Avvio del procedimento di valutazione: nota del 20/08/2025 (prot. prov.n. 43370);

Incontro istruttorio: 23/10/2025

1. PREMESSA

Ai sensi della L.R. n.12/2005, la Provincia valuta la compatibilità rispetto al Ptcp degli strumenti urbanistici comunali. In relazione a ciò, ai sensi dell'art.18 della L.R. 12/05, oggetto della presente è l'accertamento di idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La Provincia di Monza e della Brianza:

- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, ha approvato il proprio Ptcp. Ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23/10/2013 - il Ptcp ha assunto efficacia;
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, ha approvato la variante alle Norme del Piano, efficace dal 2 gennaio 2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 02/01/2019) e, con atti diversi, anche alcuni elaborati cartografici del Ptcp hanno subito modifiche in esito a recepimento di protocolli d'intesa (con i comuni di Desio e di Usmate Velate) e a sentenza del Giudice Amministrativo (in comune di Usmate Velate);
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.4 del 15/02/2022, ha approvato la variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR31/2014 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 06/04/2022);

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 25 maggio 2023, ha approvato la Variante di Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità (efficace dal 23/08/2023 in esito a pubblicazione su Burl-Sac n.34);
- con Decreto deliberativo del Presidente n.67 del 14/04/2025 ha approvato modifica del Ptcp in esecuzione del protocollo di intesa tra Provincia e Comuni di Macherio e Biasson (Burl-Sac n.20 del 14/05/2025);
- con Decreto deliberativo del Presidente n.135 del 09/10/2025 ha approvato modifica del Ptcp ai sensi dell'art.3.3 delle norme del Ptcp in Comune di Veduggio con Colzano (Burl-Sac n.45 del 05/11/2025);
- con Decreto Deliberativo Presidenziale n.116 del 27/08/2024 ha dato avvio al procedimento di revisione del piano e contestuale avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS).

Si ricorda che la valutazione di compatibilità al Piano provinciale è effettuata, oltre che con riferimento ai contenuti del vigente Ptcp, anche in relazione alla disciplina regionale introdotta in materia di consumo di suolo circa il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Ptr nei Pgt (art.5 della Lr 31/2014) e dei contenuti specifici di cui alla Lr 12/2005, oltre a quella in ordine ai criteri per la gestione e la manutenzione della Rete Ecologica Regionale (art.3-ter, comma 3, della LR 86/1983).

2. OBIETTIVI DEL PGT

In Relazione del Documento di Piano (pagg. 7-9) sono elencati gli hi-lights della variante e gli obiettivi generali:

1. **Liberare le energie:** generare lavoro, semplificare le procedure, produrre attrattività, applicare l'equità tra i cittadini, facilitare le attività richieste e compatibili. In sintesi, pare prioritaria la semplificazione delle procedure d'intervento (norme flessibili, mix funzionale, disponibilità amministrativa) al fine di accogliere anche indicazioni non previste dal piano "senza ricorrere a variante dello strumento generale".
2. **Gestire la transizione:** in continuità con l'obiettivo precedente, il Pgt è da considerarsi un progetto di transizione, da gestire mediante tempi e fasi delle operazioni che lo strumento urbanistico intende attuare.
3. **Generare lavoro:** ammettere in tutte le zone quelle attività compatibili che possono generare lavoro, nelle zone produttive allargare le destinazioni ammissibili, favorendo sia in modi diretto che indiretto (normative, fiscalità, ecc.) le iniziative che producono economia positiva.
4. **Semplificare le procedure:** riduzione degli Ambiti di Trasformazione a quelli strutturalmente necessari, attuare interventi del Piano delle Regole mediante PdCC anziché PA, ammettere cambi di destinazione d'uso con modalità semplificate, ecc.
5. **Migliorare la qualità urbana:** anche per interventi privati previsione di azioni per il miglioramento pubblico, quali filari alberati, formazione di piste ciclabili, obbligo di alberature nelle aree libere, ecc.
6. **Aumentare l'attrattività:** necessario per mantenere il livello demografico e contrastarne il calo, favorendo gli aspetti che rendono attrattivo il Comune.

La Relazione del Ddp prosegue con un'analisi SWOT che, del sistema territoriale, mette in relazione: i principali "*punti di forza*" (presenza del Parco Lambro, attrattività abitativa, miglioramento accessibilità viabilistica a seguito della realizzazione della TRM10, ecc.) e le "*opportunità*" (previsione metropolitana, realizzazione del collegamento con nuovo tratto pedemontana, attuazione di rete ciclopedonale con posti di interscambio in connessione con il parco, ecc.) con le principali "*debolezze*" e "*minacce*" (calo demografico, mancanza collegamento ferroviario, mancanza di una piazza storicizzata, mancanza di nuove aree a

destinazione produttiva).

Dalle considerazioni generali e dalla analisi conoscitiva, il DdP propone una matrice di riferimento in cui partendo da elementi strutturali (invarianti) propone interventi strategici (a medio termine) e azioni (a breve termine).

Sempre in Relazione sono inoltre illustrati gli obiettivi strategici (Flessibilità e indifferenza alla destinazione; Perequazione, compensazione, incentivi; Semplificazioni normative; Percorso partecipativo; Verde diffuso e Rete Ecologica Comunale; Transizione ecologica e cambio climatico; Sostenibilità).

Si segnala che in Relazione del Documento di piano, risultano essere presenti incoerenze nella numerazione dei paragrafi.

3. COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.5 comma 2 delle Norme del Ptcp *“Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili”*, è opportuno ricordare l'importanza dell'analisi delle previsioni degli atti pianificatori sovralocali e, in particolare, della collocazione del Piano comunale nel contesto pianificatorio e programmatico del vigente Ptcp. Ciò al fine della costruzione di un quadro d'insieme strutturato e contenente tutti gli obiettivi di tutela e sviluppo con cui lo strumento urbanistico comunale non solo si relaziona ma, nella declinazione delle strategie e azioni, deve dimostrarsi coerente. In merito si richiama che *“Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso”* (cfr. art. 2.1 Lr 12/2005).

Si rileva che:

- la variante in esame costituisce proposta di adeguamento del Pgt ai sensi della Lr 31/2014;
- il territorio del Comune di Veduggio al Labro è in parte incluso nel Parco Regionale della Valle del Lambro; si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4.7 delle Norme di Ptcp, in applicazione dell'art.15.7 della LR12/2005, il Ptcp non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionale protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel Ptcp.

3.1. Struttura socio-economica

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 2.1, competitività e attrattività del territorio, artt. 13-27;
- Ob. 2.2, qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche-produttive, artt. 43, 47;
- Ob. 2.3, razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, art. 44.

Il documento “Quadro conoscitivo e ricognitivo” della variante in esame restituisce in sintesi dati di carattere sociodemografico, economico, ed immobiliare (attraverso fonti ISTAT) e restituisce un quadro generale sulla composizione e sulle dinamiche evolutive della popolazione, delle attività imprenditoriali e dei servizi del territorio comunale.

A livello demografico la documentazione restituisce il dato della popolazione residente al 01/01/2021, (fonte ISTAT) pari a 7.504 abitanti, evidenziandone l'incremento fino al 2001 ed una successiva stabilizzazione negli ultimi decenni; i dati restituiscono inoltre un saldo migratorio positivo.

L'andamento della popolazione del Comune di Vedano al Lambro risulta essere in linea rispetto alla media provinciale: andamento stabile o in diminuzione della popolazione; incremento del numero delle famiglie residenti; diminuzione del numero di componenti per famiglia (media di n.2,2 componenti; popolazione tendenzialmente anziana. Come evidenziato dal Comune "in assenza di cambiamenti strutturali, l'invecchiamento della popolazione ed il ridotto numero di nascite porteranno a una diminuzione del numero di abitanti" (cfr. documento "Quadro conoscitivo e ricognitivo" pag. 86).

I flussi di pendolarismo, sulla base dei dati Istat del 2019, evidenziano movimenti soprattutto verso l'esterno del comune (3.275 cittadini che ogni giorno escono dal comune di Vedano al Lambro per motivi di studio o di lavoro). Dal rapporto, risulta che oltre quattromila persone giornalmente si spostano all'interno e all'esterno del comune.

Relativamente alle imprese insediate nel territorio, sono restituiti dati relativi alle unità locali (fonte ISTAT 2020), distinti per singoli settori di attività: 655 unità locali che complessivamente occupano 1445 addetti; la prevalenza è rappresentata da Attività professionali, scientifiche e tecniche (n.145 per 193 addetti) e Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di auto (n.130 per 390 addetti).

Non è segnalata la presenza di aree produttive dismesse.

Con particolare riferimento alla compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti (collocati a nord del territorio comunale) dal punto di vista urbanistico (rapporto tra insediamento e tessuti residenziali circostanti), logistico-infrastrutturale (accessibilità dalla rete stradale ed adeguatezza del tessuto viario anche indirettamente interessato) ed ambientale-paesaggistico (collocazione degli insediamenti in vicinanza di zone di elevato pregio ambientale) non risultano sviluppati i contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art.43.4 delle Norme del Ptcp.

In relazione a quanto sopra evidenziato si ritiene pertanto necessario:

- valutare, ai sensi dell'art.43 delle Norme del Ptcp, la compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale ed ambientale-paesaggistica degli insediamenti produttivi già presenti sul territorio comunale.

In merito al commercio al dettaglio, a Vedano al Lambro non sono presenti grandi strutture di vendita, ma risultano essere presenti n.6 medie strutture di vendita (di cui n.2 non alimentari e n.4 merceologia mista alimentari e non alimentari) e n.50 esercizi di vicinato (di cui n.11 alimentari, n.35 non alimentari e n.4 merceologia mista).

Non vengono forniti dati in merito alla presenza di aziende agricole sul territorio comunale.

A puro titolo collaborativo si evidenzia che in "Quadro conoscitivo e ricognitivo", risultano esserci delle incoerenze nell'indice e nella numerazione dei capitoli.

3.2. Uso del suolo e sistema insediativo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 3.1, contenimento del consumo di suolo, artt.45, 46, 47, 48 e Allegato B;
- Ob. 3.2, razionalizzazione degli insediamenti produttivi, artt. 43 e 47;
- Ob. 3.3, promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda, art.39;
- Ob. 3.4, migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale, art.42.

Come richiamato in premessa, Regione Lombardia ha delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, puntuali verifiche in ordine ai disposti per la riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo

e per la riqualificazione del suolo degradato”, come recepiti in termini di criteri e indirizzi dall’integrazione Ptr approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n.411 del 19/12/2018 ed efficace dal 13/03/2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11).

Il Piano in esame costituisce adeguamento del Pgt ai sensi della Lr 31/2014. Il Comune, nello sviluppo del nuovo Pgt, ha considerato, oltre che i contenuti dell’integrazione Ptr alla citata legge regionale, quelli della correlata variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione di consumo di suolo, assumendo da quest’ultima le soglie di riduzione e i criteri di cui all’Allegato B del Ptcp.

3.2.1. Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt

La stima del fabbisogno insediativo è alla base della politica di riduzione del consumo di suolo e dei connessi processi di adeguamento degli strumenti di pianificazione. In particolare, è funzionale ad assicurare, nelle due macro-funzioni individuate – “residenziale” e “altro” - l’equilibrio tra domanda e offerta, assumendo sia aspetti di quantità (in termini assoluti) che aspetti di qualità (in termini di adeguatezza alle necessità delle diverse componenti economico-sociali).

Il Pgt in esame non procede ad alcuna correlazione tra fabbisogno, dimensionamento e riduzione del consumo di suolo.

Stima del fabbisogno insediativo residenziale

Il Pgt in esame non procede a stimare il fabbisogno abitativo, limitandosi -in *Relazione del Documento di Piano*, pp. 16/18- a rilevare che il quadro conoscitivo “*non denuncia fabbisogni arretrati né crescita demografica*”. Anche in *Relazione del quadro conoscitivo* (pag.93), viene riportato che “*non si presenta alcun fabbisogno arretrato, che lo stock residenziale è recente e le condizioni mediamente buone. Le istanze non hanno rilevato fabbisogni*” e che “*l’AC intende prevedere una offerta residenziale per avere un incremento di abitanti ...che migliorino l’uso della rete commerciale, l’utilizzo dei servizi, le attività sociali e culturali*”.

Tuttavia, attribuendo domanda abitativa a motivi endogeni (decomposizione delle famiglie, accoglienza residenti non censiti, ecc.) ed esogeni (elevata dotazione di servizi di qualità, futura realizzazione della metropolitana, ampliamento dell’università, ecc.), è assunta una domanda abitativa corrispondente a circa il 10% degli abitanti residenti (7.500circa).

È pertanto necessario:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- integrare la documentazione della variante di PGT con valutazioni della domanda residenziale secondo la metodologia di cui all’Integrazione Ptr (confronto domanda insediativa e offerta, da stock esistente, attuazioni in corso, possibilità di rigenerazione/interventi sul già costruito) e mettere in relazione il fabbisogno stimato con il dimensionamento di piano;- in assenza di fabbisogno, supportare le motivazioni all’incremento di previsioni per la funzione residenziale comportanti consumo di suolo o procedere alla loro riduzione. |
|---|

Dimensionamento per la funzione residenziale. Il tema è sommariamente trattato in *Relazione del Documento di Piano* (pag. 33) dove il dimensionamento è unicamente proposto in termini di abitanti teorici derivanti dall’applicazione dell’indice massimo/minimo nelle previsioni di piano subordinate a piano attuativo o a Permesso di costruire convenzionato (684-480 abitanti), oltre a 50 abitanti derivanti da interventi edilizi diretti (a p.18 della *Relazione* si fa riferimento a 783ab). Non è proposta alcuna restituzione in termini di offerta di SL, per la quale la *Relazione* rimanda alle Nta (si suppone del Piano delle regole).

Tutto ciò tenuto anche conto che l'indifferenza funzionale promossa dal Pgt potrebbe portare all'utilizzo di tale Slp per "altre funzioni".

Di fatto, dunque, il Pgt non ha proceduto al dimensionamento in funzione della domanda rilevata (fabbisogno), bensì, inversamente, ha derivato il fabbisogno a partire dalla SL insediabile.

Stima del fabbisogno insediativo per "altre funzioni". Il Documento di Piano non effettua analisi relative al fabbisogno per la funzione "altro".

Dimensionamento per "altre funzioni". Il Pgt in esame non esplicita alcun dimensionamento complessivo per "altre funzioni". Pur dichiarando che il Piano non prevede aree libere a destinazione produttiva, si evidenzia che nella categoria "altre funzioni" rientrano tutte le destinazioni differenti da quella residenziale (dunque: terziario, direzionale, commerciale, ricettivo, servizi, ...) che, oltre ad essere, sempre per il principio di indifferenza funzionale perseguito dal Pgt, insediabile in ambiti residenziali, è certamente prevista quale destinazione prevalente nei 3 ambiti di trasformazione su suolo libero (AT1, AT2 e AT3) individuati dal Piano (ST complessiva pari a 66.750mq, SL complessiva pari a 17.400mq).

Si ritiene necessario:

- integrare la documentazione della variante di PGT con valutazioni della domanda relativa a "altre funzioni" e mettere in relazione il fabbisogno stimato con il dimensionamento di piano;
- in assenza di fabbisogno, supportare le motivazioni al mantenimento di previsioni comportanti consumo di suolo o procedere alla loro riduzione.

3.2.2. Le previsioni insediative di Pgt

Previsioni del documento di piano

I contenuti del Ddp sono in massima parte descrittivi e sviluppano ampiamente gli obiettivi di piano, come richiamati in sintesi al capitolo 2 della presente relazione. Risulta meno chiaro il rapporto tra obiettivi e dispositivi normativi.

Si segnala in particolare:

- l'assenza della Carta delle previsioni di piano che, al minimo, individui -come previsto dalla LR 12/2005- gli ambiti di trasformazione (AT). Tali ambiti sono individuati in cartografia unicamente nel Piano delle regole;
- la debole definizione dei criteri di intervento per gli ambiti di trasformazione e l'assenza di indicazioni per gli ambiti di rigenerazione. [In Relazione del Ddp (pag.27 e seguenti) è contenuta una "*descrizione tabellare*" degli AT che rimanda a indeterminate disposizioni di Nta (del Pdr?, del Pds?, quali?); l'art.35 delle Nta del Pdr fa invece riferimento alle "Schede d'ambito del Documento di piano"; l'art.28 "Attuazione del Pdr" delle NTA del Piano delle regole è specificato che sono soggetti a "intervento urbanistico preventivo" gli interventi indicati negli elaborati progettuali del Ddp nonostante, come già richiamato, nessun elaborato cartografico del Ddp individui tali interventi].

È necessario:

- individuare gli Ambiti di trasformazione nella cartografia del Documento di piano;
- specificare la componente normativa degli AT.

Per quanto riguarda gli Ambiti di rigenerazione si rimanda a successivo paragrafo dedicato.

Risulta inoltre non motivata la scelta di attribuire al Piano delle regole ambiti di espansione (denominati PA 1, 6, 7 e 8) in cui l'Amministrazione comunale intende concentrare nuove opportunità di sviluppo, tenuto conto che le aree interessate:

- sono esterne al Tuc (Tessuto urbano consolidato) vigente e ricomprese in uno dei due unici spazi aperti ancora presenti in Vedano al Lambro (se si esclude la porzione afferente il Parco regionale);
- sono ritenute strategiche fin dal primo Pgt del 2011 e tuttora inedificate, se non agricole allo stato di fatto;
- sono ricomprese in un Ambito di interesse provinciale definito dal Ptcp, che (ai sensi dell'art.34 delle Norme del Ptcp) è strategico dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi;

Ciò si traduce oltremodo con il depotenziamento del ruolo strategico (e anche per tale ragione temporalmente limitato nella validità) del Documento di piano.

Pur a fronte della riduzione del consumo di suolo operata (vd, successivo paragrafo 3.2.3) -e tenuto anche conto dell'assenza di fabbisogni- il Pgt adottato non procede ad alcuna valutazione/motivazione in ordine all'opportunità di compattare le previsioni di urbanizzazione di suoli liberi (anche sulla base della carta della qualità del suolo libero), anziché atomizzare le stesse, frammentando anche le uniche aree agricole di fatto; ciò anche in contrasto con una declinazione degli obiettivi strategici dichiarato dal Documento di piano (*"E- conservazione compatta dell'isola agricola"*, p.14 della Relazione). In particolare, la previsione del PA1 e del PA8 (nuovi insediamenti residenziali laddove il vigente Pgt prevede il mantenimento a verde di riequilibrio ecosistemico) portano in tutt'altra direzione.

È necessario:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- ricondurre le previsioni attuative individuate dal Piano delle regole ed esterne al Tuc (PA1, PA6, PA7 e PA8) a previsioni del Documento di piano;- valutare la possibilità di compattare maggiormente gli interventi su suolo libero o supportare con idonee motivazioni, anche in ragione dell'obiettivo di non frammentare le aree non urbanizzate/agricole-naturali e in rapporto alla qualità dei suoli liberi e del grado di utilizzo agricolo degli stessi, la scelta di distribuzione diffusa di previsioni comportanti consumo di suolo. |
|--|




Figura 1. Localizzazione diffusa di previsioni esterne al Tuc su base Tav.Pdr.04 (Carta del consumo di suolo – 2024). In evidenza in particolare i n.3 AT del Documento di piano e i PA 1, 6, 7, 8 del Piano delle regole

Gli Ambiti di trasformazione

Come già evidenziato al precedente paragrafo, il documento di piano contiene riferimenti agli AT (n.3) unicamente in Relazione (AT1, AT2, AT3) dedicando a ciascuno una “*descrizione tabellare*” (pag.27 e seguenti).

I tre AT sono compresi in un Ambito di Interesse Provinciale, di cui all’art. 34 delle Norme del Ptcp, per il quale è tuttora in corso il procedimento volto al raggiungimento d’intesa (vd. successivo paragrafo 3.4.4).

Considerato che tutti gli AT ricadono interamente in AIP di cui all'art.34 delle Norme del Ptcp, si prescrive di:

- integrare le disposizioni attuative degli AT specificando che l'individuazione di superficie urbanizzabile è subordinata alla procedura definita all'art.34.3.a. delle Norme del Ptcp.

AT1. (Superficie Territoriale 38.800 mq, Superficie Fondiaria 5.800mq, If 1mq/mq), a destinazione terziario, direzionale, commerciale -fino a MSV non alimentari, ricettivo, servizi convenzionati); non è esplicitata l'esclusione della destinazione residenziale. Come rappresentato in Carta del consumo di suolo (Pdr.04), insiste interamente su suolo libero (allo stato di fatto agricolo) e la superficie fondiaria corrisponde interamente a Superficie urbanizzabile. Tale individuazione non affronta in alcun modo/non dà indirizzi in merito all'accessibilità dalla viabilità esistente/di previsione. La porzione della superficie territoriale esclusa dall'individuazione della superficie urbanizzabile è interamente individuata in Carta del consumo di suolo (Pdr.04) tra le superfici agricole e naturali. Il DdP non fornisce alcuna indicazione in merito a tali aree, sommariamente indicate come "aree a verde" nella richiamata "descrizione tabellare", senza ipotizzarne/finalizzarne alcuna "destinazione" o correlazione alla trasformazione. Tali aree verdi sono invece individuate:

- in parte "Aree agricole" interne all'AT dal Piano delle regole (Pdr.01). Posto che non è dato da comprendere il rapporto tra sup. territoriale dell'AT (tenuto conto che l'individuazione della sup. fondiaria non risulta essere correlata all'ampiezza della ST) e obiettivo effettivo della trasformazione, richiamato anche il contenuto dell'art.11.2 della LR 12/2005, si ritiene necessario che tale individuazione sia supportata da convincenti motivazioni oppure che la superficie dell'AT sia ricondotta alla superficie che effettivamente partecipa alla trasformazione;
- in parte "Servizi di progetto – Verde pubblico o di uso pubblico" dal Piano dei servizi (Pds.01). Tuttavia, nessun richiamo è dato nella "Descrizione tabellare" rispetto a tale individuazione ed alla correlazione tra attuazione dell'AT e attuazione delle aree a servizi.

È necessario:

Con riferimento all'AT1:

- definire il rapporto tra perimetrazione dell'AT1 (corrispondente alla ST) e obiettivi della trasformazione, tenuto conto che non è esplicitata alcuna relazione tra ST e individuazione della superficie fondiaria;
- definire obiettivi di trasformazione non solo per le porzioni ricadenti nella SF, ma anche per quelle genericamente individuate quali "Aree a verde" nella "Descrizione tabellare", tenuto conto che nel Pgt adottato tali aree risultano essere definite in parte aree agricole dal Pdr e in parte "verde pubblico/uso pubblico" dal Pds;
- chiarire se per disciplina dell'AT1 debba essere intesa quella genericamente contenuta in Relazione del Ddp (Descrizione tabellare) e, nel caso, completare con quanto segnalato in merito a correlazione con superfici a servizi e loro qualificazione;
- esplicitare che non è ammessa la funzione residenziale.

AT2 (Superficie Territoriale 15.660 mq, Superficie Fondiaria 5.800mq, If 1mq/mq), a destinazione terziario, direzionale, commerciale -fino a MSV non alimentari-, ricettivo, servizi convenzionati; non è esplicitata l'esclusione della destinazione residenziale. Come rappresentato in Carta del consumo di suolo (Pdr.04), insiste interamente su suolo libero (allo stato di fatto agricolo) e la superficie fondiaria corrisponde interamente a Superficie urbanizzabile. Tale individuazione non affronta in alcun modo/non dà indirizzi in merito

all'accessibilità dalla viabilità esistente/di previsione. La porzione della superficie territoriale esclusa dall'individuazione della superficie urbanizzabile è interamente individuata in Carta del consumo di suolo (Pdr.04) tra le superfici agricole e naturali. Il DdP non fornisce alcuna indicazione in merito a tali aree, sommariamente indicate come "aree a verde" nella richiamata "descrizione tabellare" senza ipotizzarne/finalizzarne alcuna "destinazione" o correlazione alla trasformazione. Tali "aree verdi" sono invece individuate da Piano dei servizi tra i "Servizi di progetto – Verde pubblico o di uso pubblico" (Pds.01). Tuttavia, nessun richiamo è dato nella "Descrizione tabellare" rispetto a tale individuazione ed alla correlazione tra attuazione dell'AT e attuazione delle aree a servizi.

È necessario:

con riferimento all'AT2:

- definire obiettivi di trasformazione non solo per le porzioni ricadenti nella SF, ma anche per quelle genericamente individuate quali "Aree a verde" nella "Descrizione tabellare", tenuto conto che nel Pgt adottato tali aree risultano essere definite dal Pds (verde pubblico/uso pubblico);
- chiarire se per disciplina dell'AT2 debba essere intesa quella genericamente contenuta in Relazione del Ddp (Descrizione tabellare) e, nel caso, completare con quanto segnalato in merito a correlazione con superfici a servizi e loro qualificazione;
- esplicitare che non è ammessa la funzione residenziale.

AT3. (Superficie Territoriale 12.290 mq, Superficie Fondiaria 5.800mq, If 1mq/mq), a destinazione terziario, direzionale, commerciale -fino a MSV non alimentari, ricettivo, servizi convenzionati); non è esplicitata l'esclusione della destinazione residenziale. Come rappresentato in Carta del consumo di suolo (Pdr.04), insiste interamente su suolo libero (allo stato di fatto agricolo) e la superficie fondiaria corrisponde interamente a Superficie urbanizzabile. Tale individuazione non affronta in alcun modo/non dà indirizzi in merito all'accessibilità dalla viabilità esistente/di previsione. La porzione della superficie territoriale esclusa dall'individuazione della superficie urbanizzabile è interamente individuata in Carta del consumo di suolo (Pdr.04) tra le superfici agricole e naturali. Il DdP non fornisce alcuna indicazione in merito a tali aree, sommariamente indicate come "aree a verde" nella richiamata "descrizione tabellare" senza ipotizzarne/finalizzarne alcuna "destinazione" o correlazione alla trasformazione. Tali aree verdi sono invece individuate:

- in parte "Aree agricole" interne all'AT dal Piano delle regole (Pdr.01). Posto che non è dato da comprendere il rapporto tra sup. territoriale dell'AT (tenuto conto che l'individuazione della sup. fondiaria non risulta essere correlata all'ampiezza della ST) e obiettivo effettivo della trasformazione, richiamato anche il contenuto dell'art.11.2 della LR 12/2005, si ritiene necessario che tale individuazione sia supportata da convincenti motivazioni oppure che la superficie dell'AT sia ricondotta alla superficie che effettivamente partecipa alla trasformazione;
- in parte "Servizi di progetto – Verde pubblico o di uso pubblico" dal Piano dei servizi (Pds.01). Tuttavia, nessun richiamo è dato nella "Descrizione tabellare" rispetto a tale individuazione ed alla correlazione tra attuazione dell'AT e attuazione delle aree a servizi.

È necessario:

Con riferimento all'AT3:

- definire il rapporto tra perimetrazione dell'AT3 (corrispondente alla ST) e obiettivi della trasformazione, tenuto conto che non è esplicitata alcuna relazione tra ST e individuazione della superficie fondiaria;

- definire obiettivi di trasformazione non solo per le porzioni ricadenti nella SF, ma anche per quelle genericamente individuate quali “Aree a verde” nella “Descrizione tabellare”, tenuto conto che nel Pgt adottato tali aree risultano essere definite in parte aree agricole dal Pdr e in parte “verde pubblico/uso pubblico” dal Pds;
- chiarire se per disciplina dell’AT3 debba essere intesa quella genericamente contenuta in Relazione del Ddp (Descrizione tabellare) e, nel caso, completare con quanto segnalato in merito a correlazione con superfici a servizi e loro qualificazione;
- esplicitare che non è ammessa la funzione residenziale.

Rigenerazione urbana

Il Pgt adottato individua in Tavola DdP.03 gli ambiti della rigenerazione. Complessivamente gli ambiti interessano una superficie territoriale di 96.354mq, di cui 52.000mq residenziali, 17.000mq produttivi, circa 20.000mq a servizi e 7.000mq rurali (pag. 20 della Relazione del DdP).

Per quanto ampiamente sostenuta dal piano l’indifferenza funzionale, non risulta specificato se la classificazione funzionale richiamata corrisponda alle funzioni attualmente insediate o all’indicazione per la loro rigenerazione. Emerge l’inclusione tra gli ambiti dell’intero nucleo di antica formazione.

Il Documento di piano non fornisce alcun approfondimento relativamente agli ambiti individuati, né specifica se siano interessati da fenomeni di dismissione, degrado o sottoutilizzo e si limita a richiamare la Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 10/07/2020 con la quale erano stati inizialmente individuati ed a riconfermare gli stessi.

Considerato in particolare che:

- l’individuazione operata nel 2020 è stata effettuata ai sensi dell’art.8bis della LR 12/2005, ovvero nelle more dell’adeguamento del Pgt alla politica di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014;
- il Documento di piano in esame non contiene quanto previsto per gli Ambiti di rigenerazione all’art.8, comma 2.e quinquies della LR 12/2005 specifiche modalità di intervento (art.8, comma 2.e quinquies della LR 12/2005).

È necessario:

- specificare se gli ambiti di rigenerazione individuati siano interessati da fenomeni di dismissione, degrado o sottoutilizzo;
- individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente

L’unico ambito della rigenerazione classificato “produttivo” in Ddp.03 è inoltre parte di un ambito attuativo individuato dal Piano delle regole (PA3 in Tav.Pdr.01), senza che sia in alcun modo esplicitata una correlazione tra le due individuazioni.

È necessario:

- chiarire quale correlazione ci sia tra l’area di rigenerazione produttiva individuata in Tav. Ddp.03 e il PA3 individuato dal Piano delle regole.

Tra gli ambiti di rigenerazione individuati si evidenzia che quelli classificati a “Servizi” sono interessati dall’unica porzione di Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) del Ptcp in

territorio del Comune di Vedano al Lambro. In particolare una delle aree corrisponde ad un campo da calcio, classificabile tra l'urbanizzato ai sensi dei Criteri PTR, ma di massima suolo permeabile allo stato di fatto.

In RV, ai sensi dell'art.31 delle Norme del Ptcp, non sono ammessi interventi che comportano l'impermeabilizzazione del suolo, ad eccezione delle previsioni fatte salve (e perduranti) ai sensi del punto a) del comma 3 (a valenza prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt) dell'art.31 delle Norme del Ptcp.

È necessario:

- supportare con adeguate motivazioni la classificazione del campo da calcio ricadente in Rete Verde del Ptcp tra gli ambiti di rigenerazione;
- specificare per gli ambiti di rigenerazione individuati in Ddp.03 che ricadono in RV che, ad eccezione di obiettivi di riconduzione a superficie agricola o naturale, gli eventuali interventi non escludenti impermeabilizzazione del suolo corrispondano a previsioni fatte salve (e perduranti) ai sensi del punto a) del comma 3 (a valenza prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt) dell'art.31 delle Norme del Ptcp.

Previsioni insediative da Piano delle Regole

Ad esclusione degli Ambiti di Trasformazione sopra richiamati, le previsioni insediative previste dal Documento di Piano vigente (AT) vengono ricondotte a Piani Attuativi o a Permessi di Costruire Convenzionati normati dal Piano delle Regole.

Con riferimento ai PA1, PA6, PA7 e PA8 si richiama quanto espresso al precedente paragrafo "Previsioni del documento di piano" evidenziando inoltre che sono compresi in un Ambito di Interesse Provinciale di cui all'art.34 delle Norme del Ptcp, per il quale è tuttora in corso il procedimento volto al raggiungimento d'intesa (vd. successivo paragrafo 3.4.4).

Si prescrive di:

- considerato che ricadono interamente in AIP di cui all'art.34 delle Norme del Ptcp, integrare le disposizioni attuative dei PA1, PA6, PA7 e PA8 specificando che l'individuazione di superficie urbanizzabile è subordinata alla procedura definita all'art.34.3.a. delle Norme del Ptcp.

Le norme del Piano delle Regole, al Titolo V, disciplinano le modalità di attuazione dei Piani Attuativi e dei Permessi di Costruire Convenzionati individuati in Tavola PdR.01 "Azzonamento".

Si segnala che il Piano delle Regole prevede meccanismi di perequazione e compensazione, attraverso l'istituzione del registro dei diritti volumetrici; il Piano delle Regole attribuisce alle aree destinate a servizi e a verde un indice di edificazione, che potrà essere utilizzato nelle aree edificabili nei termini precisati nelle Nta.

3.2.3. Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla LR31/2014

In tema di riduzione del consumo di suolo, il Ptcp vigente ricomprende il Comune di Vedano al Lambro nel Quadro Ambientale Provinciale (QAP) nr. 4, al quale è associato un Indice di urbanizzazione territoriale (IUT) con livello *"molto critico"* e correlata soglia di riduzione di consumo di suolo pari al 55% per la destinazione residenziale e 50% per le altre destinazioni.

Nella Relazione del Documento di Piano (pag. 25), il Comune determina la propria soglia di riduzione di consumo di suolo a partire da quella assegnata al QAP di riferimento dal Ptcp,

ricalcolata sulla base delle variabili di adattamento (punti massimi di maggiorazione o riduzione) correlate all'eventuale appartenenza ai Comuni Polo di I e II livello (0), all'incidenza degli AT 2014 sulla ST comunale (+1), alla classe di potenziale di rigenerazione (1), alla classe di criticità del sistema della mobilità (+2), alle caratteristiche paesaggistico ambientali (0), ed all'incidenza di superfici incluse in Parchi Regionale e PLIS in rapporto alla Superficie Territoriale comunale (0). La sintesi del calcolo riferito alle variabili di adattamento alle soglie di consumo di suolo determinato dalla variante in esame è pari a +4 punti percentuali in aumento della soglia di riduzione. Coerentemente con i *“criteri per la determinazione e il recepimento delle soglie comunali di riduzione nei PGT”*, indicati nell'allegato B alle norme di Piano del Ptcp, il Comune sceglie di applicare la variabile di adattamento ottenuta alla funzione residenziale con +2 punti percentuali e alla funzione *“altro”* con +2 punti percentuali, determinando una soglia di riduzione dovuta pari al 57% per la funzione residenziale e del 52% per la funzione *“altro”*.

A pag. 26 della Relazione del Documento di Piano e in Tavola PdR.04 “Carta del Consumo di suolo” è riportata una tabella relativa agli Ambiti di trasformazione vigenti al 02/12/2014 in cui è computata la “superficie urbanizzabile” a cui applicare le percentuali di riduzione del consumo di suolo. La superficie urbanizzabile è calcolata al netto, oltre che delle superfici da mantenere a suolo agricolo o naturale, della superficie urbanizzata allo stato di fatto. Nel merito si evidenzia che in carta del consumo di suolo non sono evidenziate tali superfici urbanizzate al 2014 e che occorre procedere a tale individuazione sulla base dei criteri definiti dall'integrazione PTR.

È necessario:

- verificare la correttezza del computo della superficie urbanizzabile su suolo libero in AT vigente al 2014 tenuto conto che quella sottratta perché indicata come “urbanizzata da Pgt 2011” deve essere individuata sulla base di quanto definito nei Criteri integrazione Ptr per la costruzione della carta del consumo di suolo;
- in coerenza con quanto sopra, procedere ad individuare eventuali superfici urbanizzate in AT in tav.Pdr.04 (soglia 2014);
- applicare le percentuali di riduzione del consumo di suolo alla revisione del computo della superficie urbanizzabile.

Nel Pgt adottato la richiamata tabella evidenzia come gli Ambiti di trasformazione su suolo libero (anche in quota parte) vigenti alla soglia del 2014 (ovvero relativi al PGT 2011) interessino una superficie urbanizzabile pari a complessivi 152.768mq (dei quali 105.895mq relativi alla funzione “residenziale”, ed i restanti 46.863mq relativi alla funzione “altro e servizi”).

Le riduzioni di consumo di suolo desumibili dalla richiamata tabella in Relazione del Documento di Piano (p.26) risultano pari a 65.199mq per la funzione “residenziale” e 19.897mq per la funzione “altro”, per complessivi 85.096mq (dovuti ai sensi della L.R. 31/2014 pari a 84.734mq). Nella tabella a seguire è proposta una ricapitolazione.

Previsioni Documento di Piano (AT)	Superficie urbanizzabile 2014	Soglia di riduzione dovuta (incluse variabili di adattamento)		Soglia di riduzione del consumo di suolo operata	
		%	mq	mq	%
Residenziale	105.895	57	60.360	65.199	61,6
Altro	46.873	52	24.374	19.897	42
TOTALI	152.768		84.734	85.096	56

Si evidenzia che non risulta ridotta della misura dovuta la superficie urbanizzabile afferente alla funzione residenziale; tuttavia, la possibilità di verificare il rispetto della soglia di riduzione “in termini di saldo assoluto di riduzione” è prevista dai Criteri integrazione Ptr (p.20).

Il Pgt procede inoltre a calcolare la premialità prevista dall’Allegato B del Ptcp in caso di riduzione di superficie urbanizzabile di AT insistenti in Ambiti di interesse provinciale (1mq=1,1mq). Nel merito si evidenzia che tale premialità può essere applicata unicamente alle “superfici urbanizzabili” ridotte e non, come parrebbe, alle superfici in AT che, al 2014, sono previste da mantenere agricole-naturali (vd. ambiti AT9b, AT10d e AT10e).

È necessario:

- procedere a verificare correttamente la premialità prevista dall’Allegato B del Ptcp in caso di riduzione di superficie urbanizzabile di AT insistenti in Ambiti di interesse provinciale, applicando la stessa alle sole “superfici urbanizzabili” interessate da riduzione.

3.2.4. Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo

La carta del consumo di suolo è restituita in Tav. PdR04 per la soglia 2014 (Pgt 2011) e 2024. A titolo collaborativo si evidenzia che la suddetta tavola, riporta nel cartiglio “Documento di Piano”. Dall’elenco degli elaborati costituenti la variante adottata contenuto nella delibera di adozione del Pgt, la carta del consumo di suolo è nominata “DDP.07” e attribuita al Documento di Piano. Si segnala che la Carta del Consumo di suolo, ai sensi della L.R. 12/2005 art.10.1.e-bis, deve essere elaborato del Piano delle Regole.

Relativamente alla soglia 2014, non risultano individuate cartograficamente le “superfici urbanizzabili” da AT 2014 su suolo libero, bensì è proposto unicamente un computo tabellare (come illustrato al precedente paragrafo 3.2.3) e l’individuazione, in carta, della sola perimetrazione degli AT (peraltro con dest. prevalenti non corrispondenti a quanto riportato in tabella. A titolo esemplificativo: indicato dest. “Altro” AT9a in cui è computata superficie urbanizzabile unicamente per residenziale; indicati a dest. “residenziale” AT2a, 3b, 3a in cui è computata superficie urbanizzabile unicamente per “altro”).

È necessario:

- Procedere ad individuare cartograficamente in Pdr.04 (soglia 2014) le quote parte di superficie urbanizzabile in AT (anche -considerato che non erano individuate cartograficamente nel Pgt vigente al 2014 - attraverso poligoni di area corrispondente) e l’eventuale superficie urbanizzata al 2014 (nelle modalità precisate al precedente paragrafo 3.2.3) e attribuire alle superfici urbanizzabili la corretta funzione prevalente.

È necessario inoltre:

Relativamente alla carta del consumo di suolo (Pdr.04):

- ricondurre i contenuti di rappresentazione e restituzione della Carta del Consumo di suolo alle tre macrocategorie di superficie “urbanizzata”, “urbanizzabile” e “agricola o naturale” e alle sottoclassi che le compongono, come indicate dai Criteri dell’integrazione PTR (pp.38-45);
- integrare con le informazioni specificate all’art.10.1.ebis della LR 12/2005, con particolare riferimento all’individuazione delle aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate e con le aree di rigenerazione;
- ricondurre, alle soglie 2014 e 2024, la fascia di rispetto cimiteriale posta ad ovest del cimitero alla macrocategoria di “superficie agricola o naturale” in quanto contigua a superfici agricole e naturali (vd. Criteri integrazione Ptr, p.40);

- eliminare dalla Carta del consumo di suolo (soglia 2024) i riferimenti agli AT vigenti al 2014;
- verificare le incongruenze tra classificazione di aree (alle soglie 2014 e 2024) tra le superfici agricole o naturali e la classificazione delle stesse a “TUC prevalentemente produttivo” nel Piano delle regole (caso di aree incluse in ex AT10a e AT10c) o “Attrezzature di interesse comune” nel Piano dei Servizi (caso aree incluse in exAT10d – n.d.r. intesa Stato-Regione per residenza universitaria);
- procedere, complessivamente, alla revisione della Carta del consumo di suolo e alla correlata restituzione dei dati quantitativi delle voci rappresentate tenuto anche conto di quanto segnalato nei differenti paragrafi della presente relazione istruttoria.

La variante adottata non restituisce analisi/valutazioni relative alla qualità dei suoli liberi, come previsto all’art.10, comma 1 e-bis) della Lr 12/2005 (“grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche”) e secondo le indicazioni contenute nei Criteri integrazione PTR (p.44-45), come ribadito nell’Allegato B delle Norme del Ptcp.

È pertanto necessario:

- integrare gli elaborati di Pgt con la carta della qualità dei suoli liberi.

Non è presente la verifica del Bilancio ecologico del suolo (BES) come definito all’art.2.1.d) della LR 31/2014. È erroneamente nominato come tale (a p. della Relazione del Documento di piano e nella tabella in Tav.Pdr.04) il raffronto tra quantità di sup urbanizzabile al 2016 (dunque soglia differente da quella rappresentata in carta) e sup. urbanizzabile al 2025.

È necessario:

- procedere alla verifica del Bilancio ecologico del suolo, come definito dalla Lr 31/2014 assumendo a riferimento le soglie 2014 e 2025;
- calcolare la soglia di consumo di suolo (come definita dai Criteri integrazione Ptr) al 2014 e al 2025.

Si rileva inoltre che non è condivisibile la scelta di individuare quale superficie urbanizzata interna al Parco regionale unicamente la porzione afferente i Nuclei di antica formazione; si suggerisce di individuare tra la superficie urbanizzata almeno il sedime dei fabbricati costituenti il complesso di Villa Litta Modignani.

Si coglie inoltre l’occasione per evidenziare che il Piano delle regole (Tav.PR.01) classifica il complesso di villa Litta Modignani come “verde privato di interesse ambientale inedificabile” di cui al Documento di piano e lo classifica contemporaneamente quale “Ambito di cui al piano dei servizi”, salvo poi prevedere un’unica disposizione relativa agli “Ambiti ricadenti all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro” nelle NTA del Piano delle regole (art.38.5).

3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 4.1, rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità, artt. 38-41;
- Ob. 4.2, potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, artt. 38-41.

Inquadramento territoriale

Nel territorio comunale di Vedano al Lambro sono presenti alcuni assi viari in capo alla Provincia di Monza e della Brianza ovvero: SP 6 “Monza-Carate”; SP6 var e la SP 234 “Lissone-Vedano al

Lambro-Biassono” (al confine con Biassono). Con riferimento alla rete di rilevanza sovracomunale individuata in Tavola 12 del PTCP, sono presenti:

- un itinerario di primo livello costituito dalla SP6 var e dal suo previsto sviluppo (cd. opera connessa TRMI 10);
- un itinerario di terzo livello costituito da via Braille, via Podgora, via Europa e via Matteotti;
- un itinerario di terzo livello costituito dalla SP 6 “Monza-Carate”.

3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità

Si osserva, in via generale, che gli elaborati grafici e descrittivi della proposta di PGT in esame restituiscono il quadro complessivo dell’assetto della rete infrastrutturale dedicata alla mobilità e affrontano il tema del sistema della mobilità rispetto alle indicazioni contenute agli artt. 8 e 102bis c. 2 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., all’art.2 della DGR 8/1681 del 29/12/2005 (Modalità per la pianificazione comunale) e all’art. 3 della DGR 8/8579 del 3/12/2008 (Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati - art. 102bis, LR 12/2005).

Con riferimento all’art. 86 della L.R. 6/2010 e alla DGR X/6698 del 09/06/2017, si evidenzia che la variante Generale in esame non affronta in modo esaustivo il tema degli impianti di distribuzione di carburante: si registra l’attuale assenza di tali strutture e si prende atto del riferimento alla mancata previsione di distributori di carburante nella variante al PGT.

Tuttavia, è comunque necessario integrare gli elaborati con la disciplina in oggetto, anche di carattere generale, al fine di porre le basi per futuri sviluppi in questo ambito. Si ricorda, infatti, che l’eventuale localizzazione di questo tipo di infrastruttura costituisce un adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali, etc...

Classificazione viabilistica

Entrando nel merito dei contenuti minimi degli elaborati di Piano si ricordano, in particolare, i dettami dell’art.40 – *“Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale delle Norme del PTCP”* riguardante: la presa d’atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale effettuata dal PTCP; l’individuazione, per gli itinerari esistenti di primo e secondo livello, delle relative fasce di rispetto inedificabili e corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione) e la definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni.

Premesso ciò, si rileva che i contenuti minimi degli atti di PGT, di cui all’art. 40 delle Norme del PTCP, risultano sviluppati solo in parte.

Nell’elaborato testuale “QRC_2023.07.20_Quadro ricognitivo e conoscitivo” risulta presente l’assetto della gerarchia della rete stradale di cui alla tavola 12 del PTCP.

Nella tavola “PDS.01_2025.06.23_Servizi esistenti e in progetto” risulta presente il sistema della rete infrastrutturale (esistente e di progetto). Per quanto concerne, in particolare, l’opera connessa al Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo denominata TRMI 10, la documentazione di Piano pare riportare correttamente il tracciato secondo il progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera 97/2009 ma indica le fasce di rispetto stradali anziché il corridoio di salvaguardia urbanistico.

Al riguardo, con riferimento all’art. 41.4 delle Norme del PTCP vigente, si segnala che l’aggiornamento annuale del PTR relativamente all’approvazione degli obiettivi prioritari di interesse regionale, costituisce, in ogni caso, riferimento prevalente ai fini del recepimento nel

PGT degli interventi infrastrutturali per la mobilità. Pertanto, ai fini della individuazione dei corridoi di salvaguardia urbanistica ex art. 102 bis LR 12/2005, occorre fare riferimento ai criteri di applicazione di cui all'allegato della sezione 4 – strumenti operativi dell'aggiornamento al PTR – anno 2024, approvato con DCR n. 650 del 26 novembre 2024 (pubblicato sul BURL, serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2024).

Infine, in riferimento agli accessi stradali e le intersezioni, si evidenzia che nelle NTA non è stata predisposta alcuna regolamentazione a riguardo. Occorre, dunque, che il Comune provveda a predisporre un proprio regolamento.

Si prescrive:

- individuare, ai sensi dell'art.41.4, sugli elaborati di Pgt i corridoi di salvaguardia urbanistica relativa agli interventi infrastrutturali prioritari (Sistema viabilistico pedemontano).

Risulta altresì necessario:

- integrare gli elaborati con la disciplina, anche di carattere generale, relativa agli impianti di distribuzione di carburante;
- integrare le norme della proposta di variante generale di PGT, rispetto ai contenuti minimi indicati nell'art.40 delle Norme di PTCP, con riguardo alla definizione di una normativa specifica per le intersezioni e gli accessi laterali.

Infrastrutture su gomma

Il Comune di Veduggio al Lambro risulta interessato da interventi sull'assetto della rete stradale così come rappresentato nella tavola "PDS.01_2025.06.23_Servizi esistenti e in progetto", coerentemente con la Tavola 10 del PTCP.

Infrastrutture su ferro

Il Comune di Veduggio al Lambro non risulta interessato da interventi sull'assetto della rete ferroviaria così come rappresentato nelle Tavole 11-13 del PTCP.

3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

La valutazione degli effetti delle previsioni di Piano sulla rete viabilistica è prevista agli articoli 42.3.d, 43.4.d e 45.3.a delle Norme del PTCP tra i contenuti minimi degli atti di PGT. Per lo sviluppo di tale valutazione il PTCP propone, all'interno dell'Allegato A, delle specifiche Linee Guida in cui è illustrata la metodologia per la verifica della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

A tale valutazione è stato dedicato lo specifico allegato datato aprile 2024 "Impatto viabilistico", dove vengono illustrate le attuali condizioni di mobilità e le analisi dell'impatto viabilistico derivanti dalle trasformazioni insediative di nuova previsione e/o confermate dal vigente PGT.

Innanzitutto, non è chiaro quando siano stati effettuati i rilievi e conteggi di traffico utilizzati per la calibrazione del modello previsionale sebbene sia segnalato che *"tutte le simulazioni si riferiscono all'ora di punta della giornata"* peraltro non specificando se si tratti dell'ora di punta della mattina o della sera / di un giorno feriale.

Nella sezione dedicata alla presentazione dei risultati dello Studio si fa riferimento ad una bipartizione degli scenari considerati: scenario attuale, corrispondente allo stato di fatto e scenario di riferimento, comprendente l'attivazione di tutte le previsioni urbanistiche considerate e presupponendo l'assenza di ulteriori interventi sulla rete stradale (tra l'altro

segnalati all'interno della stessa variante al PGT, in primis la realizzazione dell'opera connessa TRMI 10).

Tale metodologia si distacca dall'usuale tripartizione stato di fatto / scenario di riferimento (attivazione previsioni urbanistiche) / scenario di progetto (attivazione previsioni urbanistiche e realizzazione di tutte le previsioni infrastrutturali), non consentendo di effettuare alcuna valutazione rispetto all'eventualità che uno o più ambiti di trasformazione vengano attivati ma che, contestualmente/successivamente vengano realizzate previsioni infrastrutturali non direttamente connesse ad essi ma sicuramente impattanti dal punto di vista dell'offerta infrastrutturale.

Assunti i volumi di traffico forniti dal sopraccitato Studio si sono, comunque, effettuati controlli a campione svolti secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del PTCP verificando che i volumi di traffico stimati siano generalmente in linea con quelli previsti dalle citate Linee Guida. Tuttavia, si segnala l'assenza di elaborati cartografici dedicati e di analisi specifiche relative ai principali nodi della rete che consenta di andare oltre una semplice valutazione della capacità degli assi viari di assorbire i flussi indotti.

Risulta necessario:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- integrare lo Studio "Impatto viabilistico" della proposta di variante generale di PGT con una valutazione che tenga conto delle possibili evoluzioni infrastrutturali rispetto allo scenario di riferimento (in particolare attivazione Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo). |
|---|

3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile

L'art. 39 delle Norme del PTCP definisce i contenuti minimi necessari per la promozione dell'accessibilità sostenibile, mentre la tavola 14 del PTCP rappresenta la rete del trasporto pubblico e individua gli ambiti ad elevata accessibilità sostenibile.

Nell'elaborato testuale "QRC_2023.07.20_Quadro ricognitivo e conoscitivo" risulta presente la rete degli ambiti a elevata accessibilità sostenibile di cui alla tavola 14 del PTCP.

Dalla verifica effettuata, risulta che non tutti gli Ambiti di rigenerazione ricadono all'interno delle aree ad accessibilità sostenibile.

3.3.4. Viabilità a elevato traffico operativo

L'art. 43. 3 delle Norme di PTCP indirizza i Comuni a privilegiare, per la previsione di insediamenti produttivi, localizzazioni che presentino, tra l'altro, compatibilità logistica e infrastrutturale. Tale scelta deve essere supportata da una serie di contenuti minimi degli atti di PGT volti a valutare la compatibilità degli insediamenti esistenti e la sostenibilità degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica, prevedere misure idonee a migliorare la compatibilità, ovvero a individuare aree prive di incompatibilità per nuovi insediamenti.

La viabilità a elevata compatibilità con il traffico operativo è individuata dal PTCP nella tav. 15 "Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico".

Nell'elaborato testuale "QRC_2023.07.20_Quadro ricognitivo e conoscitivo" risulta presente la rete della viabilità ad elevata compatibilità con il traffico operativo di cui alla tav. 15 del PTCP.

3.3.5. Rete della mobilità sostenibile e PUMS provinciale

Si riscontra che non è stato preso in considerazione il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) approvato con DCP n. 23 del 04/07/2023.

Con riferimento alla tavola 4 del Piano Strategico provinciale della Mobilità Ciclistica (PSMC) approvato con DCP n. 14 del 29/05/2014, si riscontra che il Comune di Veduggio al Lambro è interessato da un itinerario di interesse provinciale per il pendolarismo nella porzione sud-ovest

del territorio. Si segnala che tale itinerario, peraltro confermato anche nell'aggiornamento al PSMC approvato con DCP n. 31 del 14/10/2025 e qualificato quale "Itinerario Ciclabili per gli spostamenti Sistemati di interesse Provinciale (ICSP)", andrebbe opportunamente considerato nella logica di sviluppo dei percorsi dedicati a questa forma di mobilità sostenibile.

3.4. Sistema paesaggistico ambientale

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 5.1, limitazione del consumo di suolo; promozione della conservazione degli spazi liberi dall'edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi, artt. 31, 32, 36, 37;
- Ob. 5.2, conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell'identità paesaggistico/culturale della Brianza, artt. 13-23;
- Ob. 5.3, promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini artt. 13-21, 26-27;
- Ob. 5.4, promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale, artt. 14, 16, 17;
- Ob. 5.5, individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto, artt. 35-37;
- Ob. 5.6, valorizzazione dei servizi ecosistemici e sostegno alla rigenerazione territoriale e alla riqualificazione dei suoli, art. 48.

3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Il territorio comunale di Veduggio al Lambro è interessato -in minima parte- dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) - individuata, con valenza anche di rete ecologica, dal Ptcp in Tavola 6a e normata all'articolo 31 delle Norme del piano. La RV è una componente fondamentale dei sistemi di tutela paesaggistica del piano provinciale. All'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica (esterna ai parchi regionali) non possono essere realizzate opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo) che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 (aree agricole) nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP, e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile.

Si evidenzia che la RV non risulta essere individuata in alcuno degli elaborati della variante in esame, nemmeno in Ddp .04 dove, alla voce "Vincoli derivati dal Ptcp", risultano elencati unicamente gli AIP e -impropriamente- le fasce di rispetto dei pozzi.

Si prescrive di:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- individuare in cartografia del Pgt la Rv del Ptcp;- verificare e attestare che le previsioni del piano in esame ricadenti in RV del Ptcp (esterna al Parco regionale) non escludenti impermeabilizzazione del suolo corrispondano a previsioni fatte salve (e perduranti) ai sensi del punto a) del comma 3 (a valenza prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt) dell'art.31 delle Norme del Ptcp;- individuare, ai sensi del punto b) del comma 3 (a valenza prescrittiva e prevalente) dell'art.31, idonee misure di mitigazione e compensazione territoriale per l'eventuale realizzazione di |
|---|

opere (fatte salve e perduranti), inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche, che comportano impermeabilizzazione del suolo in RV del Ptcp.

Si richiama inoltre quanto detto al paragrafo 3.2.2 in relazione agli ambiti di rigenerazione individuati in Rete verde.

Visti anche i contenuti dell'Allegato A e dell'Allegato B alle NTA del Pdr, si suggerisce l'opportunità di:

- declinare le previsioni di mitigazione e compensazione naturalistica in un programma operativo a livello comunale, con individuazione dei soggetti attuatori, tempi e indicatori.
- predisporre un "Piano di manutenzione e riqualificazione verde".

3.4.2. Rete Ecologica Comunale

Considerato che la REC rappresenta la definizione a livello locale della RER e della REP del Ptcp (costituita dalla RV che ha anche valenza di rete ecologica provinciale), si ritiene utile richiamare i criteri e le indicazioni di cui all'art. 31, comma 4, lettera c) delle Norme del Ptcp e i contenuti della DGR 8/8515 del 26/11/2008 "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", successivamente aggiornata con DGR 10962/2009, con particolare riguardo al cap. 5 "le reti ecologiche comunali", che include indicazioni non solo per la definizione/ruolo/funzione della REC nei Pgt, ma anche per le cautele da attuare nel caso di interventi puntuali.

La Variante al Pgt introduce una proposta di Rete Ecologica Comunale (REC), individuata dal Piano dei Servizi in tavola PdS.02, attraverso i suoi elementi costitutivi a partire dagli elementi delle reti ecologiche di scala regionale (RER) e provinciale (REP) e da altri elementi generali di supporto alla continuità ecologica.

La disciplina della REC è contenuta all'art.13 delle norme del PdS; si coglie favorevolmente l'intento di creare una rete di connessione pervasiva anche all'interno del tessuto urbano consolidato, mediante l'apporto di differenti elementi quali corridoi ecologici, filari in progetto e aree a verde pubbliche in progetto.

In considerazione della morfologia insediativa del Comune di Veduggio al Lambro, la rete segue direttrici di permeabilità che collegano il Parco di Monza, posto a Est del territorio comunale, con la porzione Ovest del Comune. Da rilevare, che il territorio è interessato dal Parco Regionale Valle del Lambro, nello specifico le aree comprese all'interno del Parco di Monza; mentre lungo il margine occidentale, in Comune di Lissone, sono presenti aree comprese nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) GruBria.

Nello schema di REC vengono forniti elementi (filari, corridoi ecologici e verde pubblico) all'interno degli ambiti di trasformazione, tuttavia non nella loro compiutezza; in particolare, le "Aree a verde" previste nelle schede degli AT non vengono individuate nella Tavola PdS.02.

Si segnala che lo schema di REC restituito nell'elaborato PdS02 non recepisce i contenuti minimi degli atti di PGT indicati all'art. 31 comma 4 delle norme del Ptcp, che dispone che i comuni, in sede di redazione del PGT, provvedono all'individuazione delle reti ecologiche comunali tenendo conto di quanto indicato nella DGR 10962/2009, mediante nodi della rete, corridoi e connessioni ecologiche, varchi funzionali e barriere infrastrutturali.

Si ritiene necessario, pertanto:

- integrare il disegno della REC (tav. PdS.02) con l'individuazione di: nodi della rete, corridoi e connessioni ecologiche, varchi funzionali e barriere infrastrutturali, in conformità alle disposizioni dell'art.31 comma 4 delle Norme di Ptcp.

Si ritiene inoltre importante integrare la disciplina normativa del Piano dei Servizi (art. 13 Norme del PdS) per i diversi elementi costitutivi della rete ecologica – prevedendo opportune modalità di intervento specifiche che, oltre a contemplare il raccordo tra RER/REP e REC, prestino attenzione alle relative modalità attuative, al contributo che può derivare dalle previsioni insediative che la Variante riconduce al concetto di rigenerazione urbana, ovvero alle misure di deimpermeabilizzazione dei suoli urbani e per la sostenibilità ambientale e la resilienza urbana introdotte dal Piano delle Regole. In particolare, per le aree del tessuto urbano consolidato si segnala l'opportunità di introdurre nelle norme idonee misure di:

- riduzione della superficie impermeabilizzata, soprattutto nei casi di demolizione e ricostruzione;
- integrazione di verde sugli edifici (cortine verdi, giardini pensili, facciate vegetali);
- promozione di soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions) per mitigare le isole di calore e migliorare la resilienza urbana.

Ai fini di una maggiore strutturazione del progetto di REC e in considerazione dei servizi ecosistemici forniti, si ritiene infine importante assumere nello schema di REC anche le previsioni riferite agli ambiti di trasformazione e agli ambiti di rigenerazione previsti dal Documento di Piano, e di valutare la possibilità di comprendere anche le aree verdi di parchi e giardini interne ai lotti di proprietà privata, in particolare le aree individuate come “Verde privato di interesse ambientale” comprendenti “Ville, edifici o complessi residenziali, cui pertengono giardini di superficie minima di 1000mq più/meno” di cui all'art. 36.3 delle NTA del PdR.

3.4.3. Parchi e aree protette

Un'ampia porzione del territorio comunale è compresa nel Parco Regionale Valle del Lambro, nello specifico le aree afferenti al Parco di Monza.

Si coglie l'occasione per evidenziare che il Piano delle regole (Tav.PR.01) individua il Parco regionale come “verde privato di interesse ambientale inedificabile” di cui al Documento di piano e lo classifica contemporaneamente quale “Ambito di cui al piano dei servizi”, salvo poi prevedere un'unica disposizione relativa agli “Ambiti ricadenti all'interno del Parco Regionale della Valle del Lambro” nelle NTA del Piano delle regole (art.38.5).

Con specifico riguardo alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE), si evidenzia che il territorio comunale di Veduggio al Lambro non è direttamente interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ma è interessato da elementi di primo livello della RER. A riguardo, richiamando le disposizioni di cui alla DGR 29/03/2021 - n. IX/4488 e DGR 16/11/2022 - n. XI/5523, in cui viene dato atto che “prevalutazioni, Screening di incidenza e Valutazioni di Incidenza si applicano anche per interventi negli elementi della Rete Ecologica laddove la Valutazione di Incidenza sia prevista dalle norme di riferimento”, si evidenzia che la procedura di Valutazione di incidenza è stata conclusa con esito positivo ed è stata trasmessa al Comune con nota prot. prov. n. 17066 del 27/03/2025

3.4.4. Ambiti di interesse provinciale (AIP)

Il Comune di Veduggio è interessato dall'individuazione di un Ambito di Interesse Provinciale (AIP) esteso a ricomprendere anche il territorio dei comuni di Biassono, Lissone e, in minima parte, Monza. L'AIP rappresentato in tavola 6d del Ptcp è oggi sostanzialmente modificato in ragione del riconoscimento, nel 2017, dell'ampliamento del Plis Grugnotorto Villorosi (ora GruBria) in

Comune di Lissone e al conseguente ingresso (ai sensi dell'art.36.3 delle Norme del Ptcp) delle aree Plis in Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp.

Gli AIP sono ambiti strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inediti fra tessuti urbanizzati e il Ptcp riconosce loro rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. L'individuazione di eventuale superficie urbanizzabile in AIP è subordinata, come specificato all'art.34 delle Norme del Ptcp, ad azione di coordinamento Provincia-Comune, finalizzata al raggiungimento di una intesa. Le superfici urbanizzabili eventualmente individuabili in AIP devono garantire la conservazione del suolo libero allo stato di fatto "in misura del tutto prevalente", appoggiarsi al tessuto urbanizzato circostante e prevedere misure di compensazione territoriale.

Il Pgt in esame individua e descrive la porzione dell'AIP ricadente sul proprio territorio nell'elaborati DdP.04 "carta dei vincoli" e nella Relazione del Documento di Piano.

Per l'AIP in oggetto è tutt'ora in corso l'azione di coordinamento Provincia-Comuni per la definizione delle previsioni urbanistiche (procedimento avviato con nota prot.MB 13666 del 29/3/2021, a seguito di istanza pervenuta dal Comune di Veduggio al Lambro). La proposta di pianificazione relativa all'AIP, elaborata al tavolo di cui all'art.34.4, è stata sottoposta all'Osservatorio provinciale che, ai sensi dell'art.5bis.3, ha fornito il proprio contributo nella seduta del 4 luglio 2024. La definizione dei contenuti di pianificazione è stata in seguito sviluppata dalla Provincia all'interno di una bozza di schema di protocollo d'intesa funzionale all'approvazione dello stesso da parte dei Comuni interessati, per poi procedere alla sua sottoscrizione. Il processo in sintesi richiamato si è successivamente interrotto a seguito della trasmissione da parte del Comune di Veduggio al Lambro (nota prot.MB 53309 del 21/10/2025) alla Provincia di Monza e della Brianza e agli altri comuni di nuova proposta, differente da quella definita ai tavoli di pianificazione su cui si è espresso l'Osservatorio; la nuova proposta comporterà nuova verifica istruttoria, riattivazione dei tavoli per la condivisione e un nuovo contributo da parte dell'Osservatorio.

Ciò detto, si prende atto che le previsioni di superficie urbanizzabile previste dal Pgt adottato in AIP non corrispondono a quelle definite nell'ambito del richiamato procedimento.

Si prescrive di:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- introdurre nell'apparato normativo del Pgt adottato apposito articolo che specifichi che, internamente agli AIP, l'individuazione di superficie urbanizzabile e delle correlate previsioni urbanistiche necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con il Comune. |
|---|

È inoltre necessario:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- individuare la superficie urbanizzabile individuata in Carta del consumo di suolo (soglia 2024) ricadente in AIP con apposita voce di legenda <i>"Superficie urbanizzabile in AIP da definire d'intesa con la Provincia ai sensi dell'art.34 delle Norme di piano del Ptcp"</i>. |
|--|

3.4.5. Viabilità d'interesse paesaggistico

La tavola 6b del Ptcp individua la Viabilità di interesse paesaggistico ed i tratti panoramici distinguendoli tra quelli lungo la viabilità esistente e quelli lungo la viabilità in progetto (scenario programmatico). L'art.28 delle Norme del Ptcp demanda ai Pgt l'individuazione delle fasce di rispetto dei tratti panoramici, da assoggettare alla disciplina prescrittiva e prevalente definita al comma 3 del medesimo articolo.

Il Comune di Vedano è interessato dalla presenza di soli tratti panoramici lungo la viabilità di progetto (TRMI10).

Il Pgt adottato non individua i tratti panoramici del Ptcp e, in particolare, non individua le fasce di rispetto di cui all'art.28.5.a (Viabilità di interesse paesaggistico).

Ancorché le aree attraversate da tale sistema siano soggette alla procedura d'intesa in atto tra Provincia e Comuni interessati (cfr. Art.34 delle Norme del Ptcp), è necessario sin d'ora che vengano inseriti i "contenuti minimi" previsti dal comma 5.a del citato art.28 delle Norme del Ptcp, individuando "adequate fasce di rispetto lungo le strade panoramiche, la cui ampiezza è valutata in relazione ai caratteri paesaggistici del contesto di cui tutelare la percepibilità", e definendo la relativa disciplina di tutela.

Alla luce di quanto sopra, si prescrive di:

- integrare gli elaborati di Pgt con l'individuazione della viabilità di interesse paesaggistico e individuare le fasce di rispetto dei tratti panoramici;
- recepire nelle Nta del Piano delle regole, per le fasce di rispetto dei tratti panoramici, la disciplina di cui all'art.28.3 delle Norme del Ptcp.

Il Pgt adottato non individua la rete delle strade rurali di interesse pubblico; si invita il Comune a verificare la loro presenza sul territorio e, nel caso, ad individuarle nel Piano dei Servizi e disciplinarle nel Piano delle Regole, ai sensi dell'art. 28, comma 5, lett. c) delle Norme del Ptcp.

È necessario:

- verificare la presenza e, nel caso, individuare - nel Piano dei servizi - e disciplinare - nel Piano delle regole - la rete delle strade rurali d'interesse pubblico, composta dalla rete di strade vicinali, consortili e comunali d'equipaggiamento degli spazi aperti, disponendo che le strade rurali non possano essere trasformate nell'uso, siano mantenute prioritariamente nella pavimentazione priva di manto bitumato e vengano precluse al traffico motorizzato, fatta eccezione per i mezzi agricoli e di servizio.

3.4.6. Componenti vegetali

La copertura vegetale del territorio assume un ruolo di particolare importanza nel definire peculiarità paesaggistiche e condizioni per la conservazione della biodiversità.

I Comuni riconoscono la caratterizzazione naturalistica ed ecologica di tali spazi e ne indirizzano gli usi in coerenza a quanto indicato dal piano provinciale. Tra tali componenti vegetali, il ruolo dei boschi e delle fasce boscate risulta di particolare incisività; indicazioni puntuali in merito sono normalmente contenute all'interno del PIF – Piano d'indirizzo forestale. Tuttavia, per il territorio della provincia di Monza e della Brianza, attualmente non risulta vigente alcun piano di settore dedicato, in quanto la materia è stata trasferita alla Regione, che dovrà provvedere alla redazione del PIF MB.

Si ricorda che, anche in assenza di detto strumento, è necessario fare riferimento alla seguente normativa:

- per la definizione di bosco, D.Lgs. 03/04/2018 n. 34, con particolare riferimento agli artt.3 e 4;
- per gli adempimenti paesaggistici in bosco, D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 142.1.g e seguenti;
- per la trasformabilità dei boschi, LR 05/12/2008, n. 31, art. 44, come modificato dall'art. 2 della LR 15/7/2014 n.21.

Nel Piano dei Servizi, Tavola PdS.02 Rete Ecologica comunale, viene data indicazione dei filari alberati esistenti, in progetto e delle aree da alberare. Le norme del Piano delle regole disciplinano le specie arboree e arbustive ammesse (Allegato A) e nelle schede dei piani attuativi e dei Permessi di Costruire convenzionati vengono date precise indicazioni in merito alle modalità di impianto delle componenti vegetali.

In riferimento agli alberi monumentali, verificato che nella ricognizione degli alberi monumentali di Italia effettuata dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste non risulta alcun albero monumentale in comune di Vedano al Lambro (www.politicheagricole.it), si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso, spetta al Comune attivarsi per il riconoscimento ufficiale dei propri alberi monumentali, mediante apposita segnalazione alla Regione che, a sua volta, trasmette l'elenco al Ministero per il riconoscimento ufficiale mediante Decreto. Al seguente link del sito ministeriale sono rinvenibili maggiori e dettagliate informazioni:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12186>

3.4.7. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

Con riferimento ai contenuti minimi di cui all'art.14 (aggregati storici) delle Norme del Ptcp, si rileva che la variante in esame contiene approfondimenti conoscitivi (vedi allegato Quadro Conoscitivo, pagg. da 7 a 14) funzionali alla identificazione e perimetrazione dei centri e dei nuclei storici (comma 4.a e 4.b).

L'elaborato grafico PdR.01 individua i NAF, disciplinati all'art.36.1 delle Norme del Piano delle regole della variante in esame. Si rileva che il perimetro del centro storico risulta differente da quello rappresentata nell'elaborato grafico Tav 3a del Ptcp e che sono state aggiunte altri 3 NAF: l'ambito relativo alla chiesa di Santa Maria delle Selve (interno al Parco Regionale), l'area del Santuario della Madonna della Misericordia, l'insediamento rurale di cascina Zappa.

Relativamente agli elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico sociale (artt. da 13 a 27 delle Norme del Ptcp), si rileva che nell'elaborato PdR.02 vengono descritti solo i fabbricati interni ai Nuclei di antica di formazione, distinti in "fabbricati con valore monumentale" e "fabbricati con valore storico" e classificati per categoria di intervento; i fabbricati di valore monumentale vengono inoltre individuati nell'elaborato DDP.04.

Sebbene interna al Parco Regionale della Valle del Lambro, si evidenzia che non viene identificato il giardino/parco di pertinenza di villa Litta, al fine di garantire la conservazione del rapporto originario tra giardino e architettura.

Per quanto attiene il tema dei Beni Archeologici (art.21 delle Norme del Ptcp), nell'elaborato DdP.04 "carta dei vincoli" sono individuate le aree con potenziale archeologico, normate all'art.42.6 delle NTA del Piano delle Regole.

3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS)

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 6.1 conservazione del territorio rurale, artt. 6 e 7;
- Ob. 6.2 valorizzazione del patrimonio esistente, artt. 6 e 7.

Il Ptcp, in territorio di Vedano al Lambro, individua Ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) unicamente in un'area posta al confine con il Comune di Lissone; per tale ambito risulta essere stata riconosciuta rettifica (stralcio) in sede di valutazione di

compatibilità al Ptcp del Pgt 2016; l'ambito è in coerenza ricompreso quale parte dell'AIP per il quale è in corso la procedura d'intesa ai sensi dell'art.34 delle Norme del Ptcp (vd. precedente paragrafo 3.44).

3.6. Difesa del suolo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e instabilità dei suoli, art.8
- Ob. 7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 - 7.2.1 sistema delle acque sotterranee, art.9
 - 7.2.2 sistema delle acque superficiali, art.10
- Ob. 7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici, art.11
- Ob. 7.4 contenimento del degrado, artt.29, 30

Il Ptcp tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

La delibera di adozione della variante indica che la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà compilata e sottoscritta dai professionisti incaricati dell'aggiornamento del PGT, che attesta la congruità della Componente Geologica con il progetto di pianificazione territoriale, non risulta disponibile e verrà prodotta in seguito.

Si segnala che tale dichiarazione, redatta su modello conforme allo schema dell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314, deve essere necessariamente citata tra la documentazione elencata nella delibera di adozione e successivamente di approvazione della variante. In assenza di tale fondamentale asseverazione non risulta garantita la congruità delle previsioni urbanistiche con il contesto geologico; pertanto, il nuovo PGT non potrà essere pubblicato sul BURL ed acquisire validità.

Risulta necessario:

- allegare alla documentazione di PGT la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà compilata e sottoscritta dai professionisti incaricati dell'aggiornamento del PGT, redatta su modello conforme allo schema dell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314. Tale documento deve essere specificamente incluso nell'elenco della documentazione di PGT contenuto nella delibera di approvazione.

La Relazione Geologica, presentata a supporto della variante generale, aggiorna lo studio precedente, redatto nel giugno 2010, attualizzandolo unicamente rispetto al seguente aspetto:

- aggiornamento della problematica relativa al fenomeno degli occhi pollini sulla base della D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 "Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio relativa al tema degli sprofondamenti (Sinkhole) (Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)"

Nella premessa della nuova Relazione Geologica risulta citato un successivo aggiornamento della Componente Geologica redatto nel 2021. Tale aggiornamento, come peraltro indicato anche nella delibera di adozione della variante, risulta parte di un PGT valido *"solo per le parti non annullate dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 03.05.2023 che risultano conformi alla precedente variante Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)"*.

Si ritiene dunque fuorviante ogni eventuale rimando alla variante del 2021, con particolare riferimento alla compatibilità con il PTCP della Provincia di Monza e della Brianza. Si rileva inoltre che diverse criticità rilevate rispetto alla Componente Geologica allegata alla variante di PGT del 2021, risultano irrisolte anche nella nuova Componente Geologica.

Risulta necessario:

- ricondurre l'intera Componente Geologica a supporto dell'attuale variante al completo aggiornamento dello Studio Geologico, con particolare riferimento alla compatibilità con il PTCP della Provincia di Monza e della Brianza rispetto agli indirizzi relativi alla materia geologica e di difesa del suolo.

Si ricorda inoltre che la D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 indica che il PGT (e in particolare il Documento di Piano) deve contenere lo studio geologico nel suo complesso; quindi, anche se gli aspetti relativi alla fase di analisi (ad esempio il quadro relativo all'assetto geomorfologico o all'idrografia) non sono oggetto di aggiornamento, devono essere verificati rispetto alla loro attualità e riproposti nella Componente Geologica Idrogeologica e Sismica, segnalando la data di riferimento dei contenuti.

Rispetto ai contenuti richiesti dai criteri di cui alla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616, rilevanti rispetto al territorio comunale, risultano assenti una carta geomorfologica e una carta idrogeologica corredata da due sezioni ortogonali rappresentative dell'assetto idrogeologico del territorio.

Risulta necessario:

- ricomprendere organicamente nel nuovo Studio Geologico tutti i contenuti derivati da studi precedenti o correlati all'attuale variante di PGT.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole contengono informazioni errate e discordanti rispetto alle Norme Geologiche di Piano definite dal nuovo Studio Geologico.

Si segnala che secondo gli indirizzi definiti dalla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 le Norme Geologiche di Piano” devono essere riportate integralmente e senza variazioni nel Piano delle Regole oltre che nel Documento di Piano del PGT.

Risulta quantomeno “prematura” la dichiarazione di cui all'art.18 delle NTA del Piano della Regole, secondo la quale la Componente Geologica della variante adottata risulta già “*approvata*” con non meglio precisata “*Deliberazione di Consiglio comunale*”. A titolo collaborativo si suggerisce di valutare l'opportunità di eliminare l'intero art. 18 in quanto ridondante rispetto all'art.50 delle medesime NTA.

Si suggerisce inoltre di aggiornare anche lo stesso art.50 in quanto la citata “DGR 29/10/2001 – n. 7/6645” risulta ormai superata da svariate Dgr successive e dalla L.r. 11 marzo 2005 , n. 12. Il riferimento va aggiornato alla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616.

Non sono inoltre le “*indagini geologico ambientali*” a cui si deve fare riferimento per le norme geologiche, bensì la Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del PGT.

Non risulta inoltre verificato, sempre con riferimento all'art.50, che le Norme Geologiche “*si intendono qui integralmente trascritte*”, considerate le numerose difformità che si elencano, senza pretesa di esaustività, a seguire.

L'art.27 delle NTA del Piano delle Regole non trova alcuna corrispondenza con quanto definito dalle Norme Geologiche di Piano relativamente alla sottoclasse “3cav: Aree con potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee”.

L'art.49 indica che alle zone di tutela assoluta dei pozzi pubblici attivi *“va attribuita la classe 4 di fattibilità geologica”*. Oltre a non essere prerogativa del Piano delle Regole l'attribuzione di qualsivoglia classe di fattibilità geologica, si segnala che lo Studio Geologico in variante non ha attribuito alcuna specifica classe di fattibilità alle zone di tutela assoluta. Secondo i criteri definiti dalla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 non è richiesta l'attribuzione di una classe di fattibilità a tali zone in quanto già assoggettate a specifica normativa.

L'art.54 “Componente Geologica” fa riferimento ad *“aree a vulnerabilità elevata”* dove *“si dovranno adottare accorgimenti idrogeologici atti alla salvaguardia della falda e limitazioni della massima profondità raggiungibile dal fabbricato in relazione del posizionamento della falda freatica”*. Lo Studio Geologico a supporto della variante non contiene tuttavia alcuna definizione relativa alla vulnerabilità della falda.

Risulta necessario:

- riportare integralmente nelle NTA del Piano delle Regole le Norme Geologiche di Piano come definite dallo Studio Geologico, senza introdurre variazioni.

Rimandando ai successivi paragrafi le specifiche valutazioni di merito rispetto alla compatibilità del PGT con il PTCP e al recepimento delle ulteriori normative sovraordinate, con stretto riferimento alle sole tematiche relative alla geologia e alla difesa del suolo, si rileva che il **nuovo Studio Geologico non assolve alla precipua funzione di orientamento alla pianificazione territoriale.**

3.6.1. Assetto idrogeologico

Le principali modifiche al vigente mosaico di fattibilità sono correlate agli approfondimenti rispetto al fenomeno degli occhi pollini ed al recepimento degli indirizzi di cui alla D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564, con l'attribuzione della classe di fattibilità 3 ai settori territoriali caratterizzati da maggiore pericolosità. Per la quasi totalità, con l'esclusione dell'estremo settore orientale, il territorio comunale risulta caratterizzato dal più elevato grado di pericolosità rispetto al fenomeno (H4).

Si rileva che l'identificazione degli areali di pericolosità risulta diversa da quella indicata nel vigente Ptcp (Tav.8) e confermata dai più recenti aggiornamenti del quadro conoscitivo (la mappa aggiornata degli areali di pericolosità è disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia). Dall'areale H4 la componente geologica esclude un vasto settore lungo la scarpata del terrazzo al margine orientale del territorio comunale.

Risulta necessario:

- circostanziare la modifica del perimetro dell'areale di pericolosità H4 o, in alternativa, ricondurre la sua individuazione a quella contenuta negli approfondimenti realizzati nell'ambito dei più recenti aggiornamenti del quadro conoscitivo, disponibili sul Geoportale Regionale.

Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)

I riferimenti al tema dell'invarianza idraulica risultano quasi del tutto assenti sia nello Studio Geologico, che si limita a *“richiamare al rispetto dei principi e delle indicazioni”* del R.r. 23 novembre 2017, n.7, sia nel resto del PGT, con l'unico riferimento nelle NTA del Piano delle Regole dove si specifica che *“il comune procederà al recepimento dello “Studio comunale del rischio idraulico”*.

Ai sensi dell'art.14 comma 5 del R.r. 23 novembre 2017, n.7 gli esiti dello Studio Comunale di Gestione del Rischio idraulico devono essere recepiti nel PGT con le modalità ed entro i termini indicati all'articolo 58 bis, comma 7, della l.r. 12/2005. Lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico non risulta citato nella delibera di adozione della variante e nemmeno disponibile sul sito web comunale.

La Componente Geologica è chiamata a recepire le aree soggette ad allagamento identificate dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico. I principi e le misure di invarianza devono essere recepiti nel PGT e nel Regolamento Edilizio Comunale (come stabilito dalla l.r. 12/2005):

- il Documento di Piano deve stabilire che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica;
- il Piano dei Servizi deve individuare e definire le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione;
- le misure strutturali dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico devono essere identificate cartograficamente sulle tavole del Piano dei Servizi;
- il Piano delle Regole deve individuare, per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, requisiti qualitativi per gli interventi funzionali al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;
- il Regolamento Edilizio Comunale è chiamato a disciplinare le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica, con particolare riferimento all'esplicitazione dei requisiti del progetto di invarianza idraulica per gli interventi definiti dall'art.3 del RR.7/2017.

Infine, si ricorda che è fondamentale coordinare le risultanze dello studio comunale sul rischio idraulico con i contenuti e le strategie del Piano di Emergenza Comunale, aggiornando se necessario quest'ultimo.

Risulta necessario:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- recepire nel PGT gli esiti dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, valutando nel contempo la messa a disposizione dei relativi elaborati nell'ambito della variante. |
|---|

Si raccomanda di calibrare gli indirizzi e i requisiti che il PGT è chiamato a recepire rispetto all'invarianza idraulica tenendo presente l'elevata pericolosità rispetto al fenomeno degli occhi pollini che caratterizza il territorio comunale.

Problematica sismica

La nuova Relazione Geologica affronta la problematica sismica aggiornando l'analisi dei fattori di amplificazione locale e ridefinendo l'areale Z4a lungo il terrazzo all'estremo orientale del territorio comunale. Al contiguo settore centro occidentale viene attribuito allo scenario Z2c "Aree a potenziale presenza di cavità sotterranee" definito dalla D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564.

Si segnala che quest'ultima D.g.r. specifica chiaramente al paragrafo 1.4.3 che il corretto scenario di amplificazione sismica locale nei contesti dove è elevata la probabilità di manifestazioni legate agli occhi pollini è lo Z4a "Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi" per il quale deve essere specificata la potenziale presenza di strutture polliniche in grado di dar luogo ad effetti di

instabilità. Lo scenario Z4c deve essere riservato alle aree dove sono presenti vere e proprie cavità sotterranee, sia di origine naturale che antropica.

Risulta necessario:

- ricondurre la definizione degli scenari di amplificazione sismica locale al corretto recepimento di quanto indicato al paragrafo 1.4.3 della D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564.

Occhi pollini

Il nuovo Studio Geologico identifica nella sopravvenuta D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 la principale necessità di aggiornamento della Componente Geologica del PGT.

La problematica relativa al fenomeno degli occhi pollini rappresenta la fragilità geologica più evidente per il territorio comunale, considerato che la quasi totalità del territorio comunale risulta caratterizzata dal grado più elevato di pericolosità rispetto alla possibile insorgenza del fenomeno.

La mappatura della pericolosità contenuta nella Tav.4 “Carta di Sintesi”, pur identificando il vasto settore caratterizzato dal grado più elevato di pericolosità, non tiene conto del fatto che la restante parte del territorio comunale è comunque caratterizzata da un livello di pericolosità moderato (H2) rispetto alla possibile insorgenza di problemi correlati al fenomeno degli occhi pollini. Tale approccio risulta poco cautelativo considerato l’attuale stato di conoscenza scientifica del fenomeno, che non può escludere l’insorgenza di cedimenti del terreno anche nei contesti caratterizzati da livelli di pericolosità meno elevati.

Le indagini penetrometriche, collezionate ed analizzate nell’ambito del recente aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al fenomeno degli occhi pollini promosso dalla Provincia, sono identificate sulla Tav.1 “Carta litotecnica”. I grafici delle indagini sono poi riportati in appendice alla Relazione Geologica, non sempre corredati dal numero identificativo indispensabile per riconoscere la posizione geografica della prova sulla Tav.1.

Si suggerisce di mettere a sistema le informazioni raccolte nel PGT relativamente al fenomeno degli occhi pollini su un elaborato dedicato che contenga la mappatura completa degli areali di pericolosità (scaricabile dal Geoportale di Regione Lombardia nel dataset “Suscettività al fenomeno degli occhi pollini nel territorio di Monza e della Brianza”) e le indagini geognostiche più rappresentative, possibilmente con l’indicazione della profondità alla quale sono stati intercettati i livelli a bassa resistenza. Sulla stessa carta sarebbe idoneo segnalare i casi di manifestazione nota del fenomeno, due dei quali segnalati agli uffici provinciali:

1. cedimento della superficie stradale del 23/07/2018 in via E. Fermi (Lat. 45°37'0.43"N Lon. 9°16'11.97"E)
2. cedimento causato da un pozzo perdente lungo la SP6 in data 22/06/2019 (Lat. 45°36'30.84"N Lon. 9°16'11.24"E).

3.6.2. Sistema delle acque sotterranee

La trattazione del tema delle acque sotterranee non tiene conto dei contenuti minimi che l’art. 9 delle Norme del Ptcp richiede ai PGT.

Risultano completamente assenti l’analisi storica delle oscillazioni piezometriche della falda e l’analisi dello stato qualitativo delle acque sotterranee.

La vulnerabilità degli acquiferi, non oggetto di trattazione nel nuovo Studio Geologico risulta, come anticipato, richiamata dall’art. 54 delle nuove NTA del Piano delle Regole. La definizione del grado di vulnerabilità della falda deve essere condotta attraverso un qualsiasi metodo parametrico (DRASTIC, SINTACS, GOD o altri), prestando attenzione all’elevato grado di pericolosità rispetto al fenomeno degli occhi pollini, che possono costituire vie dirette e preferenziali per la veicolazione di inquinanti nel sottosuolo.

L'identificazione dei pozzi pubblici attivi contenuta nel nuovo Studio Geologico non assume quale termine di confronto né il Sistema Informativo Falda della Provincia di Monza e della Brianza né il webgis del gestore del servizio idrico integrato.

Lo Studio Geologico identifica i pozzi attivi in Tav.1 “Carta Litotecnica” e in Tav.3 “Carta dei Vincoli”; in questo secondo elaborato i punti di captazione vengono corredati dalla relativa fascia di rispetto definita con criterio geometrico. Una differente individuazione dei pozzi è poi contenuta nella Relazione Geologica che, al paragrafo dedicato alla soggiacenza della falda, riporta un estratto della Tav.5 “Carta di inquadramento idrogeologico” allegata al PGT del 2010. Tale tavola dà conto del fatto che il Comune di Veduggio al Lambro, in occasione del 2010, aveva dato apposito incarico per la ripermimetrazione delle aree di rispetto dei pozzi pubblici, passando dal criterio geometrico a quello temporale. Lo studio risulta allegato anche al PGT del 2016 (Allegato D “Ripermimetrazione della fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile ai sensi dell’art.94 del D. lgs 152/2006”); è dunque fondamentale chiarirne la validità o in alternativa stralciare dallo strumento urbanistico ogni riferimento alla ripermimetrazione con criterio temporale delle aree di rispetto.

Risulta necessario:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- analizzare le oscillazioni piezometriche al fine di valutare l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda freatica e delle falde profonde;- dare conto dello stato qualitativo delle acque sotterranee;- valutare il grado di vulnerabilità della falda attraverso un metodo parametrico integrando l'analisi rispetto ai principali centri di pericolo;- corredare i punti di captazione identificati in mappa dei rispettivi codici univoci necessari per il confronto con il Sistema Informativo Falda (SIF) della Provincia di Monza e della Brianza;- definire in modo inequivocabile le zone di rispetto dei pozzi pubblici attivi, chiarendo se le zone di rispetto siano quelle individuate con criterio geometrico o quelle individuate con criterio temporale. |
|---|

A titolo collaborativo si segnala inoltre che nella Relazione Geologica sono presenti riferimenti a due pozzi (codici SIF 152410007 e 152410013) posizionati nel Comune di Vimercate, si consiglia di circostanziare l'attinenza di tale indicazione oppure di stralciare il refuso della Relazione Geologica.

3.6.3. Sistema delle acque superficiali

L'unico tratto idrografico identificabile sul territorio comunale è la roggia “del Principe”, un canale di derivazione del Lambro realizzato nel XVIII secolo ad uso dei giardini della Villa Reale. Dalla metà del secolo scorso il canale è stato progressivamente dismesso, fino a perdere completamente funzionalità e riconoscibilità.

Lo studio di identificazione del Reticolo Idrico Minore, realizzato nel 2010 e allegato al PGT del 2016, descrive questo tratto idrografico e nel definisce la relativa fascia di rispetto di 4 metri di ampiezza. La Relazione Geologica del 2010 specifica che sul tratto idrico sono state identificate due fasce di rispetto:

- una fascia di 10m per lato, come da Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523
- una fascia di 4m definita sulla base delle specifiche caratteristiche locali del corso d'acqua, che diverrà valida solo a seguito del parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia (U.T.R. competente) sul Documento di Polizia Idraulica.

Per quanto la Relazione Geologica 2010 specifichi che sulla Carta dei Vincoli vengono riportate entrambe le fasce, nell'elaborato cartografico vigente (Tav.7 "Carta dei Vincoli") è presente solo la fascia di 10m per lato.

Il nuovo Studio Geologico adottato a pag.7 specifica che lo studio per la determinazione del Reticolo Idrico Minore mantiene la propria validità nell'ambito dell'aggiornamento della Componente Geologica. Nelle Norme Geologiche di PGT, all'art.11.4 *"Si richiama il Regolamento per l'esercizio della polizia idraulica sul reticolo idrografico minore" allegato allo studio comunale per la "Determinazione del reticolo idrico minore" approvato con parere favorevole da Regione Lombardia (Sede Territoriale di Bergamo, ora U.T.R.)"*

Al netto del refuso relativo all'U.T.R. di Bergamo, le Norme Geologiche sembrano attestare, rispetto al PGT 2016, il sopravvenuto parere regionale che ha definitivamente validato il Documento di Polizia Idraulica e il collegato studio sul Reticolo Idrico Minore.

Pertanto, la fascia di rispetto della Roggia del Principe dovrebbe essere quella di 4m per lato.

Nell'archivio documentale RIMweb, messo a disposizione da Regione Lombardia per la raccolta della documentazione relativa al Reticolo Idrico Minore, non risultano occorrenze rispetto al Comune di Veduggio al Lambro. Il sito web istituzionale del Comune non rende disponibile il Documento di Polizia Idraulica.

Le informazioni relative al Reticolo Idrico Minore e la definizione cartografica della relativa fascia di rispetto risultano dunque non completamente chiarite dalla nuova Relazione Geologica.

Risulta necessario:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- chiarire l'effettiva validità del Documento di Polizia Idraulica e del collegato studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore allegato al vigente PGT;- dare conto dell'effettiva estensione della fascia di rispetto della Roggia del Principe nella Relazione Geologica e negli elaborati di PGT. |
|--|

Si suggerisce inoltre di indicare la fascia di rispetto del corso d'acqua anche sulla Tav. DdP 04 "Carta dei Vincoli".

A titolo collaborativo si chiede inoltre di valutare la messa a disposizione del Documento di Polizia Idraulica e del collegato studio di individuazione del Reticolo Idrico Minore all'interno dell'archivio Documentale RIMweb di Regione Lombardia.

3.6.4. Elementi geomorfologici

Il solo elemento geomorfologico di rilievo è l'orlo di terrazzo che si attesta al margine orientale del territorio comunale.

Nella Componente Geologica adottata l'orlo di terrazzo e la relativa scarpata sono identificati sulla Tav.4 "Carta di Sintesi" come *"Aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria fine su pendii inclinati"*.

La Tav.5 "Carta della Fattibilità Geologica" ascrive tali aree a specifiche sottoclassi (3sg e 3 sg*), tra loro distinte unicamente rispetto alla ricomprensione o meno nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Le Norme Geologiche di Piano specificano, erroneamente, che le *"norme sovracomunali del P.T.C.P."* valgono all'interno del Parco Regionale.

Su nessun elaborato di PGT risulta delineato l'orlo della scarpata di terrazzo, la cui definizione (desumibile dall'andamento dell'area di scarpata) appare sensibilmente differente da quella indicata sulla Tav.4 "Carta di inquadramento geomorfologico" del PGT 2010-2016.

Si precisa innanzitutto che la disciplina del Ptcp risulta valida solo all'esterno del perimetro dei Parchi Regionali, all'interno dei quali le norme del Piano di Coordinamento dei parchi stessi risultano prevalenti sulle norme provinciali.

All'esterno del perimetro del Parco Regionale, le previsioni prescrittive e prevalenti sul PGT di cui all'art.11 comma 4 delle Norme del Ptcp si applicano agli elementi geomorfologici come definiti a scala locale dal PGT.

La definizione di dettaglio degli elementi geomorfologici che caratterizzano il territorio comunale, secondo gli indirizzi di cui alla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616, rappresenta uno dei contenuti imprescindibili della fase di analisi propedeutica alla redazione della Componente Geologica del PGT.

A partire dalla definizione contenuta nello Studio Geologico, chiamato a valutare anche il livello di effettiva riconoscibilità visiva degli elementi geomorfologici, il PGT deve definire l'ambito di applicazione della disciplina di tutela di cui all'art.11 comma 4 delle Norme del Ptcp. Tale ambito comprende la scarpata dell'orlo di terrazzo oltre ad una fascia di 10m al suo intorno.

La valenza della tutela riservata agli elementi geomorfologici che il PTCP chiede di recepire al PGT è peraltro di natura paesaggistico ambientale, scarsamente attinente con i vincoli di natura strettamente geologica propri delle norme associate alle classi di fattibilità.

Si consiglia dunque di valutare il recepimento della disciplina del Ptcp di tutela degli elementi geomorfologici nelle norme del Piano delle Regole o altro atto idoneo del PGT.

Il recepimento attuale, nelle Norme Geologiche di Piano, risulta inoltre scorretto in quanto la tutela non deve essere applicata *“ove sono presenti elementi geomorfologici principali all'interno di ambiti vallivi dei corsi d'acqua”*, bensì agli elementi geomorfologici come individuati dalla Componente Geologica del PGT. Possono inoltre essere omessi, a favore di immediatezza e chiarezza delle prescrizioni, riferimenti agli ambiti vallivi dei corsi d'acqua e alle creste di morena, non presenti sul territorio comunale.

Si prescrive di:

- identificare almeno su uno degli elaborati della Componente Geologica l'elemento lineare dell'orlo di terrazzo, al culmine della scarpata. A titolo collaborativo si consiglia di valutare l'aggiornamento della Tav.4 “Carta di inquadramento geomorfologico” del PGT vigente;
- specificare che la disciplina paesaggistico ambientale relativa all'orlo di terrazzo è valida all'esterno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro;
- recepire nell'impianto normativo del PGT la disciplina di tutela degli orli di terrazzo di cui alle previsioni prescrittive e prevalenti definite all'art.11 delle Norme del Ptcp identificando, a partire dall'area di scarpata rappresentata sulla Tav.4 “Carta di Sintesi”, l'ambito di validità del vincolo che si estende per 10m attorno alla scarpata;
- verificare l'attuabilità delle previsioni di piano rispetto all'area dell'orlo di terrazzo che risulta particolarmente interferente con il perimetro dell'ambito PA5 identificato sull'elaborato PdR.01 “Azzonamento”.

3.7. CONCLUSIONE

Per tutto quanto sopra espresso, anche considerato che la mancanza dei contenuti minimi degli atti di Pgt determina la “non compatibilità” con il Ptcp, si esprime: **valutazione di compatibilità al PTCP condizionata al totale recepimento di quanto indicato ai precedenti paragrafi, come di seguito richiamati in sintesi.**

Prescrizioni:

Le previsioni insediative del Pgt (paragrafo 3.2.2)

Gli Ambiti di trasformazione

- integrare le disposizioni attuative degli AT specificando che l'individuazione di superficie urbanizzabile è subordinata alla procedura definita all'art.34.3.a. delle Norme del Ptcp

Previsioni insediative del Piano delle regole

- considerato che ricadono interamente in AIP di cui all'art.34 delle Norme del Ptcp, integrare le disposizioni attuative dei PA1, PA6, PA7 e PA8 specificando che l'individuazione di superficie urbanizzabile è subordinata alla procedura definita all'art.34.3.a. delle Norme del Ptcp.

Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità (paragrafo 3.3.1)

- individuare, ai sensi dell'art.41.4, sugli elaborati di Pgt i corridoi di salvaguardia urbanistica relativa agli interventi infrastrutturali prioritari (Sistema viabilistico pedemontano).

Rete verde di ricomposizione paesaggistica (paragrafo 3.4.1)

- individuare in cartografia del Pgt la Rv del Ptcp;
- verificare e attestare che le previsioni del piano in esame ricadenti in RV del Ptcp (esterna al Parco regionale) non escludenti impermeabilizzazione del suolo corrispondano a previsioni fatte salve (e perduranti) ai sensi del punto a) del comma 3 (a valenza prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt) dell'art.31 delle Norme del Ptcp;
- individuare, ai sensi del punto b) del comma 3 (a valenza prescrittiva e prevalente) dell'art.31, idonee misure di mitigazione e compensazione territoriale per l'eventuale realizzazione di opere (fatte salve e perduranti), inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche, che comportano impermeabilizzazione del suolo in RV del Ptcp.

Ambiti di interesse provinciale (paragrafo 3.4.4)

- introdurre nell'apparato normativo del Pgt adottato apposito articolo che specifichi che, internamente agli AIP, l'individuazione di superficie urbanizzabile e delle correlate previsioni urbanistiche necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con il Comune

Viabilità di interesse paesaggistico (paragrafo 3.4.5)

- integrare gli elaborati di Pgt con l'individuazione della viabilità di interesse paesaggistico e individuare le fasce di rispetto dei tratti panoramici;
- recepire nelle Nta del Piano delle regole, per le fasce di rispetto dei tratti panoramici, la disciplina di cui all'art.28.3 delle Norme del Ptcp

Gli elementi geomorfologici (paragrafo 3.6.3)

- identificare almeno su uno degli elaborati della Componente Geologica l'elemento lineare dell'orlo di terrazzo, al culmine della scarpata. A titolo collaborativo si consiglia di valutare l'aggiornamento della Tav.4 "Carta di inquadramento geomorfologico" del PGT vigente;
- specificare che la disciplina paesaggistico ambientale relativa all'orlo di terrazzo è valida all'esterno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro;
- recepire nell'impianto normativo del PGT la disciplina di tutela degli orli di terrazzo di cui alle previsioni prescrittive e prevalenti definite all'art.11 delle Norme del Ptcp identificando, a partire dall'area di scarpata rappresentata sulla Tav.4 "Carta di Sintesi", l'ambito di validità del vincolo che si estende per 10m attorno alla scarpata;

- verificare l'attuabilità delle previsioni di piano rispetto all'area dell'orlo di terrazzo che risulta particolarmente interferente con il perimetro dell'ambito PA5 identificato sull'elaborato PdR.01 "Azzonamento"

Risulta altresì necessario:

Struttura socio-economica (paragrafo 3.1)

- valutare, ai sensi dell'art.43 delle Norme del Ptcp, la compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale ed ambientale-paesaggistica degli insediamenti produttivi già presenti sul territorio comunale

Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt (paragrafo 3.2.1)

Stima del fabbisogno insediativo residenziale

- integrare la documentazione della variante di PGT con valutazioni della domanda residenziale secondo la metodologia di cui all'Integrazione Ptr (confronto domanda insediativa e offerta, da stock esistente, attuazioni in corso, possibilità di rigenerazione/interventi sul già costruito) e mettere in relazione il fabbisogno stimato con il dimensionamento di piano;
- in assenza di fabbisogno, supportare le motivazioni all'incremento di previsioni per la funzione residenziale comportanti consumo di suolo o procedere alla loro riduzione.

Stima del fabbisogno insediativo per funzione "altro"

- integrare la documentazione della variante di PGT con valutazioni della domanda relativa a "altre funzioni" e mettere in relazione il fabbisogno stimato con il dimensionamento di piano;
- in assenza di fabbisogno, supportare le motivazioni al mantenimento di previsioni comportanti consumo di suolo o procedere alla loro riduzione

Le previsioni insediative di Pgt (paragrafo 3.2.2)

Le previsioni del Documento di piano

- individuare gli Ambiti di trasformazione nella cartografia del Documento di piano;
- specificare la componente normativa degli AT;
- ricondurre le previsioni attuative individuate dal Piano delle regole ed esterne al Tuc (PA1, PA6, PA7 e PA8) a previsioni del Documento di piano;
- valutare la possibilità di compattare maggiormente gli interventi su suolo libero o supportare con idonee motivazioni, anche in ragione dell'obiettivo di non frammentare le aree non urbanizzate/agricole-naturali e in rapporto alla qualità dei suoli liberi e del grado di utilizzo agricolo degli stessi, la scelta di distribuzione diffusa di previsioni comportanti consumo di suolo

Gli Ambiti della trasformazione

Con riferimento all'AT1:

- definire il rapporto tra perimetrazione dell'AT1 (corrispondente alla ST) e obiettivi della trasformazione, tenuto conto che non è esplicitata alcuna relazione tra ST e individuazione della superficie fondiaria;
- definire obiettivi di trasformazione non solo per le porzioni ricadenti nella SF, ma anche per quelle genericamente individuate quali "Aree a verde" nella "Descrizione tabellare", tenuto conto che nel Pgt adottato tali aree risultano essere definite in parte aree agricole dal Pdr e in parte "verde pubblico/uso pubblico" dal Pds;

- chiarire se per disciplina dell'AT1 debba essere intesa quella genericamente contenuta in Relazione del Ddp (Descrizione tabellare) e, nel caso, completare con quanto segnalato in merito a correlazione con superfici a servizi e loro qualificazione;
- esplicitare che non è ammessa la funzione residenziale.

Con riferimento all'AT2:

- definire obiettivi di trasformazione non solo per le porzioni ricadenti nella SF, ma anche per quelle genericamente individuate quali "Aree a verde" nella "Descrizione tabellare", tenuto conto che nel Pgt adottato tali aree risultano essere definite dal Pds (verde pubblico/uso pubblico);
- chiarire se per disciplina dell'AT2 debba essere intesa quella genericamente contenuta in Relazione del Ddp (Descrizione tabellare) e, nel caso, completare con quanto segnalato in merito a correlazione con superfici a servizi e loro qualificazione;
- esplicitare che non è ammessa la funzione residenziale.

Con riferimento all'AT3:

- definire il rapporto tra perimetrazione dell'AT3 (corrispondente alla ST) e obiettivi della trasformazione, tenuto conto che non è esplicitata alcuna relazione tra ST e individuazione della superficie fondiaria;
- definire obiettivi di trasformazione non solo per le porzioni ricadenti nella SF, ma anche per quelle genericamente individuate quali "Aree a verde" nella "Descrizione tabellare", tenuto conto che nel Pgt adottato tali aree risultano essere definite in parte aree agricole dal Pdr in parte "verde pubblico/uso pubblico" dal Pds;
- chiarire se per disciplina dell'AT3 debba essere intesa quella genericamente contenuta in Relazione del Ddp (Descrizione tabellare) e, nel caso, completare con quanto segnalato in merito a correlazione con superfici a servizi e loro qualificazione;
- esplicitare che non è ammessa la funzione residenziale

Rigenerazione urbana

- specificare se gli ambiti di rigenerazione individuati siano interessati da fenomeni di dismissione, degrado o sottoutilizzo;
- individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente
- chiarire quale correlazione ci sia tra l'area di rigenerazione produttiva individuata in Tav. Ddp.03 e il PA3 individuato dal Piano delle regole;
- supportare con adeguate motivazioni la classificazione del campo da calcio ricadente in Rete Verde del Ptcp tra gli ambiti di rigenerazione;
- specificare per gli ambiti di rigenerazione individuati in Ddp.03 che ricadono in RV che, ad eccezione di obiettivi di riconduzione a superficie agricola o naturale, gli eventuali interventi non escludenti impermeabilizzazione del suolo corrispondano a previsioni fatte salve (e perduranti) ai sensi del punto a) del comma 3 (a valenza prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt) dell'art.31 delle Norme del Ptcp.

Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla Lr 31/2014 (paragrafo 3.2.3)

- verificare la correttezza del computo della superficie urbanizzabile su suolo libero in AT vigente al 2014 tenuto conto che quella sottratta perché indicata come "urbanizzata da Pgt 2011" deve essere individuata sulla base di quanto definito nei Criteri integrazione Ptr per la costruzione della carta del consumo di suolo;

- in coerenza con quanto sopra, procedere ad individuare eventuali superfici urbanizzate in AT in tav.Pdr.04 (soglia 2014);
- applicare le percentuali di riduzione del consumo di suolo alla revisione del computo della superficie urbanizzabile
- procedere a verificare correttamente la premialità prevista dall'Allegato B del Ptcp in caso di riduzione di superficie urbanizzabile di AT insistenti in Ambiti di interesse provinciale, applicando la stessa alle sole "superfici urbanizzabili" interessate da riduzione.

Carta del Consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo (paragrafo 3.2.4)

- Procedere ad individuare cartograficamente in Pdr.04 (soglia 2014) le quote parte di superficie urbanizzabile in AT (anche -considerato che non erano individuate cartograficamente nel Pgt vigente al 2014 - attraverso poligoni di area corrispondente) e l'eventuale superficie urbanizzata al 2014 (nelle modalità precisate al precedente paragrafo 3.2.3) e attribuire alle superfici urbanizzabili la corretta funzione prevalente

Relativamente alla carta del consumo di suolo (Pdr.04):

- ricondurre i contenuti di rappresentazione e restituzione della Carta del Consumo di suolo alle tre macrocategorie di superficie "urbanizzata", "urbanizzabile" e "agricola o naturale" e alle sottoclassi che le compongono, come indicate dai Criteri dell'integrazione PTR (pp.38-45);
- integrare con le informazioni specificate all'art.10.1.ebis della LR 12/2005, con particolare riferimento all'individuazione delle aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate e con le aree di rigenerazione;
- ricondurre, alle soglie 2014 e 2024, la fascia di rispetto cimiteriale posta ad ovest del cimitero alla macrocategoria di "superficie agricola o naturale" in quanto contigua a superfici agricole e naturali (vd. Criteri integrazione Ptr, p.40);
- eliminare dalla Carta del consumo di suolo (soglia 2024) i riferimenti agli AT vigenti al 2014;
- verificare le incongruenze tra classificazione di aree (alle soglie 2014 e 2024) tra le superfici agricole o naturali e la classificazione delle stesse a "TUC prevalentemente produttivo" nel Piano delle regole (caso di aree incluse in ex AT10a e AT10c) o "Attrezzature di interesse comune" nel Piano dei Servizi (caso aree incluse in exAT10d – n.d.r. intesa Stato-Regione per residenza universitaria);
- procedere, complessivamente, alla revisione della Carta del consumo di suolo e alla correlata restituzione dei dati quantitativi delle voci rappresentate tenuto anche conto di quanto segnalato nei differenti paragrafi della presente relazione istruttoria.
- integrare gli elaborati di Pgt con la carta della qualità dei suoli liberi;
- procedere alla verifica del Bilancio ecologico del suolo, come definito dalla Lr 31/2014 assumendo a riferimento le soglie 2014 e 2025;
- calcolare la soglia di consumo di suolo (come definita dai Criteri integrazione Ptr) al 2014 e al 2025

Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità (paragrafo 3.3.1)

Classificazione viabilistica

- integrare gli elaborati con la disciplina, anche di carattere generale, relativa agli impianti di distribuzione di carburante;
- integrare le norme della proposta di variante generale di PGT, rispetto ai contenuti minimi indicati nell'art.40 delle Norme di PTCP, con riguardo alla definizione di una normativa specifica per le intersezioni e gli accessi laterali

Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità (paragrafo 3.3.2)

- integrare lo Studio “Impatto viabilistico” della proposta di variante generale di PGT con una valutazione che tenga conto delle possibili evoluzioni infrastrutturali rispetto allo scenario di riferimento (in particolare attivazione Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo)

Rete Ecologica Comunale (paragrafo 3.4.2)

- integrare il disegno della REC (tav. PdS.02) con l’individuazione di: nodi della rete, corridoi e connessioni ecologiche, varchi funzionali e barriere infrastrutturali, in conformità alle disposizioni dell’art.31 comma 4 delle Norme di Ptcp.

Ambiti di interesse provinciale (paragrafo 3.4.4)

- individuare la superficie urbanizzabile individuata in Carta del consumo di suolo (soglia 2024) ricadente in AIP con apposita voce di legenda “*Superficie urbanizzabile in AIP da definire d’intesa con la Provincia ai sensi dell’art.34 delle Norme di piano del Ptcp*”

Viabilità di interesse paesaggistico (paragrafo 3.4.5)

- verificare la presenza e, nel caso, individuare - nel Piano dei servizi - e disciplinare - nel Piano delle regole - la rete delle strade rurali d’interesse pubblico, composta dalla rete di strade vicinali, consortili e comunali d’equipaggiamento degli spazi aperti, disponendo che le strade rurali non possano essere trasformate nell’uso, siano mantenute prioritariamente nella pavimentazione priva di manto bitumato e vengano precluse al traffico motorizzato, fatta eccezione per i mezzi agricoli e di servizio

Difesa del suolo (paragrafo 3.6)

- allegare alla documentazione di PGT la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà compilata e sottoscritta dai professionisti incaricati dell’aggiornamento del PGT, redatta su modello conforme allo schema dell’allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314. Tale documento deve essere specificamente incluso nell’elenco della documentazione di PGT contenuto nella delibera di approvazione
- ricondurre l’intera Componente Geologica a supporto dell’attuale variante al completo aggiornamento dello Studio Geologico, con particolare riferimento alla compatibilità con il PTCP della Provincia di Monza e della Brianza rispetto agli indirizzi relativi alla materia geologica e di difesa del suolo
- ricomprendere organicamente nel nuovo Studio Geologico tutti i contenuti derivati da studi precedenti o correlati all’attuale variante di PGT
- riportare integralmente nelle NTA del Piano delle Regole le Norme Geologiche di Piano come definite dallo Studio Geologico, senza introdurre variazioni

Assetto idrogeologico (paragrafo 3.6.1)

- circostanziare la modifica del perimetro dell’areale di pericolosità H4 o, in alternativa, ricondurre la sua individuazione a quella contenuta negli approfondimenti realizzati nell’ambito dei più recenti aggiornamenti del quadro conoscitivo, disponibili sul Geoportale Regionale

Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)

- recepire nel PGT gli esiti dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, valutando nel contempo la messa a disposizione dei relativi elaborati nell’ambito della variante.

Problematica sismica

- ricondurre la definizione degli scenari di amplificazione sismica locale al corretto recepimento di quanto indicato al paragrafo 1.4.3 della D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564.

Sistema delle acque sotterranee (paragrafo 3.6.2)

- analizzare le oscillazioni piezometriche al fine di valutare l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda freatica e delle falde profonde;
- dare conto dello stato qualitativo delle acque sotterranee;
- valutare il grado di vulnerabilità della falda attraverso un metodo parametrico integrando l'analisi rispetto ai principali centri di pericolo;
- corredare i punti di captazione identificati in mappa dei rispettivi codici univoci necessari per il confronto con il Sistema Informativo Falda (SIF) della Provincia di Monza e della Brianza;
- definire in modo inequivocabile le zone di rispetto dei pozzi pubblici attivi, chiarendo se le zone di rispetto siano quelle individuate con criterio geometrico o quelle individuate con criterio temporale.

Sistema delle acque superficiali (paragrafo 3.6.3)

- chiarire l'effettiva validità del Documento di Polizia Idraulica e del collegato studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore allegato al vigente PGT;
- dare conto dell'effettiva estensione della fascia di rispetto della Roggia del Principe nella Relazione Geologica e negli elaborati di PGT

4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

Con riferimento all'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, in base al quale "...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei Pgt e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...", si specifica quanto segue.

Il territorio comunale è interessato dall'elemento di primo livello della RER, coincidente con il Parco Regionale della Valle del Lambro, e dal corridoio regionale primario ad alta antropizzazione, a sua volta coincidente con il corso del fiume Lambro (cfr. tavola PdS.02).

Si rileva, tuttavia, che le norme del Piano dei Servizi non trattano il tema.

Preso atto che la proposta di Piano in esame non contiene previsioni trasformative all'interno della RER, si ritiene comunque utile richiamare i contenuti della DGR 8/8515 del 26/11/2008 "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", successivamente aggiornata con DGR 10962/2009, con particolare riguardo al cap. 5 "le reti ecologiche comunali", che contiene indicazioni non solo per la definizione/ruolo/funzione della REC nei Pgt, ma anche per le cautele da attuare nel caso di interventi puntuali. Nello specifico, si dice che *"gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale libera adeguata (non inferiore al 50% della sezione libera indicata dalla cartografia della RER, secondo le indicazioni del Documento di Piano del PTR)"*.

Va osservato che, a prescindere dagli aspetti puramente quantitativi, la ratio della norma è quella di non trascurare gli interventi puntuali previsti all'interno degli elementi strutturanti

della RER, rispetto alla quale confrontarsi e attuare misure idonee a contribuire al rafforzamento della continuità e funzionalità ecologica della rete stessa.

f.to La responsabile del Procedimento
Laura Brioschi

Il direttore del Settore Territorio e ambiente
Fabio Fabbri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.

Istruttoria: *Marco Tornaghi, Marta Reverberi e Cinzia Palmadessa*
Servizio Pianificazione e politiche territoriali

Contributi specialistici:

- Infrastrutture e mobilità: *Fabio Andreoni, Alessandro Mauri*
- Sistema paesaggistico ambientale e RER: *Giovanna Gagliardini*
- Difesa del suolo e assetto idrogeologico: *Lorenzo Villa*